


Direttore Editoriale: Carlo Pellegrino
Direttore Responsabile: Vittorio Mangione

Statuti: cosa bolle in pentola?

In diritto lo statuto è l'atto normativo fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di un ente pubblico o privato (da <http://it.wikipedia.org/wiki/Statuto>)



Noi universitari siamo in un momento storico interessante. Non so se sia da interpretare come la maledizione cinese: "Che tu possa vivere in tempi interessanti".

Siamo (nuovamente, a circa 25 anni distanza) nella fase di scrittura degli Statuti degli Atenei. Meglio, siamo nella fase di correzione e ri-scrittura degli Statuti attuali. Con che vincoli? Questo è il problema!

Facciamo un ardito (ed esagerato) paragone. Ben prima di trovarsi a scrivere gli Articoli della Confederazione, e poi la Costituzione (We the people) i Padri fondatori degli Stati Uniti d'America si erano già dati delle idee generali condivise. Infatti, nello stendere la Dichiarazione di Indipendenza (Quando nel corso degli umani eventi...) avevano già scritto (condividendo): "Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore

dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e la ricerca della Felicità".

Quindi non scrissero la loro Costituzione a mano libera, ma seguendo alcuni principi.

Ancora: le Leggi della nostra Repubblica seguono La Costituzione. Gli Statuti d'Autonomia degli anni '90 compaiono con la Legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituiva il MURST. Ma, per gli Statuti previsti dal primo comma dell'art. 6, già nel secondo comma si chiariva che gli Statuti erano soggetti a chiari vincoli: "Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dal-

la legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti....."

Ed oggi? A quei vincoli se ne sono aggiunti altri, quelli della legge 240/2010, che per il pubblico porta il nome del ministro che l'ha promossa. E questi vincoli sono chiari e stretti, francamente non sembrano presentare spazio per voli pindarici.

Per esempio, trovo strano che certi presidi di facoltà, allora forti propugnatori dell'approvazione della legge, si stupiscano oggi di vedere che il potere che era concentrato nelle loro strutture si è trasferito altrove, nei Dipartimenti. Ma la legge che avete appoggiato l'avevate letta o no? La frase accorata: "Ma la Facoltà non potrà ridursi a gestire aule ed orari!", che magari possiamo anche umanamente capire, non può che trovare la risposta: "Certo che, se per caso si chiamerà ancora Facoltà e non Scuola o Genoveffa, gestirà solo aule ed orari!". Della serie

(antipatica e me ne scuso): Hai voluto la bicicletta? Pedala!

Vincoli, vincoli, vincoli. Alcuni tipo busto con stecche di balena e lacci da vitino di vespa, altri più ampi e permissivi, che magari non sarebbero dispiaciuti al Principe Fabrizio Salina, di gattopardesca memoria: "Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi". Per esempio, i tanto temuti "esterni" nel Consiglio di Amministrazione hanno in pratica solo il vincolo di non appartenere ai ruoli dell'Ateneo da almeno 3 anni. Vogliamo scommettere che ci saranno (anche) coppie di Atenei in cui tre esperti professori, magari ex senatori o consiglieri nell'Ateneo A, diverranno membri del CdA nell'Ateneo B, che a sua volta vedrà tre propri qualificati docenti fra coloro che siedono nel CdA di A? O, per non dare proprio nell'occhio, una bella triangolazione ABC? Chissà perché, ma viene a mente quando i capitribù vichinghi mandavano i propri figli in ostaggio presso le corti da cui venivano inviati altri ostaggi in scambio. Se però vuoi far venire in CdA cognato, fratello e zio, non è che sia

difficilissimo scrivere una statuto (minuscola voluta) che faciliti la cosa.

Si dice, comunque, che siano iniziati, in vane sedi, dei tentativi di far passare la propria lettura da parte di chi sembra credere, per esempio, che "su base elettiva", per il Senato Accademico non voglia affatto dire "su base elettiva". Forse, distrattamente, confondono la lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" con l'Art. 33 dello Statuto Albertino: "Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di 40 anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti...".

A) sono due Senati diversi, B) dal 18 giugno del 1946 l'Italia è una Repubblica, quindi il Re non c'è proprio più. Al massimo c'è qualche padrone e padroncino. Almeno per ora.

Paolo Manzini



di Vittorio Mangione

IL PUNTO

I comparti contrattualizzati hanno lo Statuto dei Lavoratori e svariati interventi legislativi successivi che garantiscono la loro tutela sindacale. Il nulla legislativo, salvo il dettato costituzionale, per chi rappresenta le categorie di personale non contrattualizzato del pubblico impiego.

Come è noto l'art. 18 della Costituzione del Belpaese sancisce la libertà di associazione per i cittadini dello Stato. L'art. 39 sancisce la libertà dell'"organizzazione sindacale"; mentre il suo primo comma ha dato luogo ai Titoli II e III dello Statuto dei Lavoratori (legge 300, 20 maggio 1970), i rimanenti commi sono rimasti privi di legislazione di sostegno e tutt'ora per la costituzione di organizzazioni sindacali non è prevista né "la loro registrazione presso uffici locali o centrali" né successivamente le stesse acquisiscono la personalità giuridica. E giustappunto i "Sindacati" (come peraltro i Partiti-art. 49 della Carta) sono "associazioni non riconosciute", ovvero organismi che godono di piena capacità giuridica, ma che non hanno autonomia patrimoniale perfetta. Vale a dire che si tratta di enti privi di "personalità giuridica", le cui responsabilità in sede civile, amministrativa, penale ed economico-finanziaria, ricadono su coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, anche se non iscritti ad essa. Sono comunque soggetti di diritto, autonomi rispetto ai soci, dotati di patrimonio (eventuale) che prende il nome di fondo comune. Gli articoli di riferimento del Codice civile sono il 36, 37, 38 CC nonché le indicazioni previste dalla L. n. 266/91 recante disposizione per le organizzazioni di volontariato, o i disposti del D.Lgs. del 4 dicembre 1997, n.460 che introduce la categoria di "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (Onlus).

Numerosi i sindacati e i partiti che si sono andati, e si vanno, via via costituendo.

In particolare i sindacati sono associazioni di lavoratori i cui statuti sono finalizzati a rappresentare e tutelare i cittadini ad essa aderenti in quanto lavoratori (dipendenti o non dipendenti). Del tutto, nel mondo sindacale si sono anche configurate delle "associazioni di associazioni", le "Confederazioni", oramai legittimate di fatto anche se oggetto di contendere a livello di "legittimità".

Figli di un Dio minore o autolesionisti?

Sono numerose le modalità con le quali "classificare" le numerose associazioni sindacali; interessa qui anzitutto distinguere fra le associazioni che organizzano comparti di lavoratori contrattualizzati e quelle i cui associati non appartengono a comparti di tale tipo.

Segue a pagina 2

AUDIZIONE CIPUR PRESSO LA VII COMMISSIONE DEL SENATO SUL VALORE LEGALE DEI TITOLI DI STUDIO

Si è svolta alle ore 8.30 del 8 giugno l'Audizione del CIPUR presso la VII Commissione Permanente del Senato. Con il CIPUR erano convocati pure USPUR e SAUR.

L'audizione si è svolta nella tradizionale atmosfera gradevole, e non frettolosa, che il Presidente Sen. Possa ritiene di offrire agli "auditi" ed ai Senatori presenti.

La delegazione CIPUR, composta dal Presidente Nazionale Vittorio Mangione e dal responsabile dell'Ufficio Studi Alberto Incoronato, ha illustrato il documento CIPUR consegnato alla Presidenza che conteneva anche il documento COSAU cui il CIPUR ha aderito.

Fra i Senatori presenti hanno preso la parola Ascutti, Soliani e Musso ed è stato dato spazio anche ai convocati per intervenire sulle questioni da loro poste.

Ovviamente il testo, pubblicato a pagina 3, è da ritenersi un primo documento sulla questione, cui seguiranno posizioni CIPUR via via più articolate fino a pervenire, nel corso del Consiglio Centrale di settembre, ad una presa di posizione ufficiale e definitiva.

Abolizione del valore legale dei titoli di studio

Nel 2009 l'esecutivo aveva preannunciato che se ne sarebbe occupato. Il Parlamento ha cominciato a farlo. Facciamo il punto della situazione a partire da alcune prese di posizioni sull'argomento.

Alberto Incoronato

A pagina 3

All'interno...

LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA NELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 di Mario Amore

A pag. 4

MEDICINA UNIVERSITARIA Schema d'Intesa Università - Regione Prima Parte

A pag. 5

ERRARE È UMANO, MA IL PERSEVERARE... di Vittorio Mangione

A pag. 6

RUBRICA CONTENZIOSO di Vittorio Mangione



A pag. 7



DURA LEX SED LEX

Tradotto in breve: arieccoli! Ogni tanto ci riprovano.

Non è che le mie competenze latine siano molto elevate, tre anni di medie e cinque di liceo scientifico, tutti e otto, secondo me, in ottime scuole e con ottimi insegnanti. Ma di sicuro, anche ammettendo in più il "latinorum" pre Conciliare della mia generazione, sempre un dilettante resto. Per cui ricorro a lumi presso chi ne sa più di me. Quando mi tocca tornare ancora una volta sul trito e ritrito tema delle 120 ore di didattica, mi sento tanto come Catone il Censore la cui massima "delenda Carthago" pare affliggesse i Romani suoi coevi, i quali, vedendolo arrivare, scantonavano per evitare la solita filippica. A giudicare dalla frequenza con cui i Colleghi consultano quelli che sono reputati degli esperti in materia, pare proprio che il non volersi informare in tempo sia una caratteristica dei docenti universitari anche di oggi, che, stufi, preferirebbero scansare queste righe, ma poi restano pieni di dubbi, e telefonano a Canossa.

A chi tocca oggi, 25 maggio 2011, fare 120 ore di didattica frontale nell'Università italiana? A tutti quelli che hanno voglia di farle. Il quesito posto più sottilmente sarebbe stato: "chi è

Perversi difficile corriguntur, et stultorum infinitus est numerus (Ecclesiaste I, 15)

tenuto...", non c'è dubbio che la risposta è: tutti i professori che hanno effettuato l'opzione per il regime di cui alla legge 230/2005 (Legge Moratti). L'ultimo segno grafico di interpunzione prima di questa frase è un "punto", meglio indicato nei manuali come "punto fermo" o "punto fisso". Il che, almeno nelle intenzioni di chi scrive, si può interpretare come "regime di cui alla legge 230/2005 (Legge Moratti) PUNTO".

Cioè nessun altro, oggi come oggi. Perché "quelli che ci riprovano", e che sono ben descritti, direi, dal titolo di questo scritto, un versetto di quello che quando lo studiavo si chiamava Ecclesiaste, ed oggi Qoelet, appunto "ci riprovano" di tanto in tanto, anzi oramai tenderei a dire di poco in poco. Ma, mi pare, sempre con lo stesso risultato, che deriva da una semplice constatazione: dura lex, sed lex. Ad andare contro la legge, simulando di interpretarla, non si va tanto lontano. Mi ricorda tanto il mitico biglietto di consegna: "Si consegna per giorni 5 l'alpino XY, perché, messo il cappello alpino all'incontrario e camminando all'indietro, usciva dalla caserma simulando di rientrarvi".

Per esempio, in un noto, antico Ateneo (niente nomi per amor di patria), molti e molti anni or sono una delibera di Senato accademico conteneva la frase: "stabilisce un impegno individuale per la didattica frontale (omissis) di almeno 90 ore per i docenti di I e II fascia...". Una leggenda metropolitana racconta che il Preside della Facoltà di Giurisprudenza, che non era stato presente a tale delibera, bacchettasse con un righello sulle dita gli altri senatori, ingiungendo loro di non approfittare mai più

della sua assenza per votare simili cose. Fatto sta che in una successiva delibera di "chiarimento", qualche mese dopo il Senato Accademico, lungi dallo "stabilire" usò il termine "ritiene" per lo "impegno individuale...". Perché viviamo in un Paese democratico, in cui siamo liberi di "ritenere", ma è un Paese soggetto alle leggi, in cui non si può "interpretare" una legge come se stabilisse il contrario di quanto vi è scritto. Sono azioni non consentite, a meno che uno (o più) non sia disposto a correre il rischio che qualche danneggiato ricorra al TAR e, dopo aver vinto, chieda in sede civile i danni, dei quali rispondono in solido non solo coloro che hanno votato la delibera, ma anche gli astenuti, se l'astensione ha reso valida la votazione.

Ora, il paziente lettore si chiederà perché continuo a riferirmi al versetto biblico, che in buon italiano è equivalente a "meglio i cattivi degli stupidi, perché i cattivi almeno si riposano". Ebbene, a dieci anni ed un giorno dalla citata delibera "ritiene", con nuovi attori come Senatori Accademici è tornata sul palcoscenico la rappresentazione dello stravolgimento interpretativo, basandosi stavolta su una legge che allora non c'era, tentando nuovamente di imporre dei doveri al di là di quanto stabilisce la legge, cioè di applicarla a chi con questa legge non ha nulla a che fare.

Speriamo che fra i Senatori

Accademici votanti a favore ci siano persone abbiani.

Paolo Manzini

Un problema irrisolto: gli esiti discriminatori della manovra economica

Lo ha ribadito il Capo dello Stato: operare per l'eliminazione delle disparità che discriminano ingiustamente. Ebbene, corre l'obbligo di denunciare ancora una volta, con avvilimento e stupore, l'ingiusta mancanza di criteri di equità nei provvedimenti di blocco degli automatismi per il pubblico impiego non contrattualizzato che escludono i soli docenti universitari dalla ricostruzione del livello retributivo a valle del triennio di blocco, garantita invece all'assai più remunerato "personale di cui alla legge n. 27/1981" (Magistrati, Avvocatura, etc.).

Non si chiede, contrariamente alle iniziative di assai dubbio esito di molte associazioni improvvisamente svegliatesi da letarghi ingiustificabili con riferimento alla tutela dei diritti dei docenti, di evitare alla docenza i sacrifici richiesti al Paese ed al pubblico impiego in particolare, ma di non subire trattamenti discriminatori del tutto immotivati nel momento della ricostruzione post blocco.

Per avere qualche istruttiva notizia sul trattamento economico dei privilegiati di cui sopra, può visitarsi nel sito CIPUR il link:
<http://www.cipur.it/rassegna%20stampa/Articoli%202010/fattiset2010.pdf>

IL PUNTO

Segue da pagina 1

In termini molto espliciti e sbrigativi, mentre le prime esistono e possono svolgere ufficialmente ed obbligatoriamente la loro funzione, le seconde possono esistere e, per la normativa o le prassi vigenti, nulla di più. Quest'ultime associazioni vedono, se dotate di statuto e registrate regolarmente, ufficialmente censiti i loro soci; sono consultate con sistematicità a livello nazionale (ministeri, Commissioni Parlamentari); nella quasi generalità, specie se adeguatamente rappresentative, hanno pure "protocolli" ufficiali con la "Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali". Ma nessuna norma ne rende obbligatoria la consultazione o prevede modalità di possibile intervento in certe evenienze, specie locali; la Carta garantisce loro la sola libertà di esistere.

Che possano poi o meno svolgere una loro funzione significativa dipende dalla autoregolazione interna della categoria che rappresentano, delle sue gerarchie interne, dalla "socializzazione" del lavoratore medio e dalla sua consapevolezza nel procurarsi un minimo di autotutela; e così l'Associazione Nazionale Magistrati diviene sindacato autonomo, anche se estremamente politicizzato e suddiviso in correnti, ultrainfluente in virtù del potere di chi rappresenta oltre che ha ovviamente l'avvedutezza di sostenere in modo compatto quello che è il suo momento sindacale (che risolve al suo interno le ovvie disparità di pareri che dovessero intervenire).

Per contro, le categorie che hanno la ventura di covare in sé la propria "controparte" (e comincio a riferirmi alla componente del pubblico impiego non contrattualizzato dei docenti universitari e quindi leggasi rettori, presidi et similia) hanno visto (e vedono) il sorgere di associazioni autonome, alcune delle quali storiche, estremamente rappresentative ed ultracensite, ma che in virtù della citata controparte unita ad una scarsa "socializzazione" dei ... soci, spesso assai poco informati sul loro medesimo status, nel contesto locale non sono in generale considerate ai fini di sistematiche consultazioni sulle questioni che riguardano la docenza.

Rettori, presidi, direttori di dipartimento si ritengono, con i più o meno numerosi consessi che si trovano a presiedere, i rappresentanti della docenza: che bisogno c'è di consultare le associazioni sindacali; il contesto elettivo che li contraddistingue li autorizza ad una rappresentatività autoreferenziale e del tutto completa! In tale contesto, al

più qualche improvvisato consesso collaterale, gestito estemporaneamente ed al bisogno da qualche capopopolo colorato, che improvvisamente sente il bisogno di fare qualcosa (usualmente quando i buoi sono già scappati dalla stalla) si auto investe di poteri che non ha per fare, più che altro, gazzarra inconcludente ed alla fin fine elemosinare interventi studenteschi su tematiche che risultano anni luce lontane dai temi sui quali la docenza è da ritenersi abbia il sacrosanto diritto-dovere di potere esprimere pareri e fare richieste, oltre al diritto-dovere di intervenire sulla correttezza della applicazioni delle determinazioni che la riguardano.

E però il citato esempio del ANM (ed altri ve ne sarebbero) mostra come siano la non consapevolezza del come correttamente agire nel sociale, la non educazione al pensare al bene comune oltre che al proprio "orticello", la propensione ad essere sottomessi ai giochi di potere interni che accomunano gli appartenenti ad una categoria, che si trasformano in vero e proprio autolesionismo, a non consentire l'utilizzo pieno di un patrimonio di rappresentatività e di autotutela che la Carta consente e tutela.

Uno schiaffo alla Costituzione

A parte la responsabilità dei colleghi sono facilmente individuabili altre concause, però.

Le confederazioni, con le loro "sezioni" interne che interessano il mondo dell'università, spesso comprendente personale contrattualizzato e non (e quindi anche docenti), unitamente ad associazioni autonome che affermano di tutelare lo stesso tipo di personale "misto", oltre che associazioni che si rifanno alla docenza ma che in realtà sono frequentemente veri e propri satelliti delle confederazioni o punte avanzate di partiti, assorbono parte della docenza "sensibile" all'associazionismo o di ... vivace fede politica.

Chi svolge sindacalismo "politico" ha come obiettivo, che se ne renda conto o meno, non la tutela della docenza, bensì gli obiettivi del partito che di fatto rappresenta. Chi opera per tutelare "personale misto", è ineluttabilmente portato ad utilizzare le metodologie adatte alla parte contrattualizzata, inapplicabili alla docenza.

Nel contesto, o in via immediatamente collaterale, delle confederazioni (in cui si rilevano entrambi le caratteristiche ora riportate) oltre ai limiti ricordati, non può non osservarsi che il fine ultimo (e indubbiamente più comodo dal punto di vista operativo) è pervenire alla contrattualizzazione dei settori che ancora non lo sono, indipendentemente da quella che è per ora, una impossibilità derivante dalla Costituzione medesima. Ovvia la trascuratezza conseguente della gestione delle problematiche

della docenza, che richiede invece metodologie con un respiro ineluttabilmente più lungo ed una tipologia di contatti e di dialogo con le istituzioni o e le amministrazioni affatto diversi.

Restano le sigle autonome "storiche", indubbiamente le più rappresentative, che si dedicano, pur nel contesto delle problematiche generali del Sistema Universitario Nazionale, alla tutela della docenza universitaria; e però per esse sussistono i problemi, in particolare a livello locale, più sopra denunciati.

Troppe quindi le sigle che alla fin fine compaiono sull'orizzonte della docenza, relativamente poco rappresentative ed, in virtù della loro polverizzazione, tenute anche a livello nazionale in scarsa considerazione.

Carenze regolamentari o legislative non giustificano, in ogni caso, lo schiaffo alla Costituzione che si perpetra ogniqualvolta associazioni rappresentative regolarmente registrate e per l'appartenenza alle quali l'amministrazione universitaria, come da legge, effettua del tutto le ritenute mensili, non vengono convocate, del tutto nonostante a seguito di espresse richieste, su questioni che riguardano chi rappresentano. Lo sconcerto aumenta quando si rilevi che tutto ciò avviene nel tempio del sapere, della ricerca avanzata, della libertà di eresia e di didattica, nella cosiddetta culla della cultura e della autonomia costituzionalmente garantita.

Di cosa v'è bisogno

Deve completarsi il percorso che la Costituzione ha indicato nel prevedere la libertà e gli organismi rappresentativi di cui stiamo parlando.

Corrisponde al contraddittorio operare che è spesso riscontrabile nel Bel Paese il procedere in tale percorso per le associazioni che rappresentano lavoratori contrattualizzati realizzando opportune norme attuative, mantenendo invece al palo le associazioni autonome che rappresentano i lavoratori pubblici non contrattualizzati.

In tal modo si subordinano il diritto e la capacità di operare a tutela dei propri associati alla buona volontà o meno delle stesse controparti "interne" delle amministrazioni di appartenenza, oltre che all'estemporanea capacità degli associati di farsi più o meno "sentire" o di seguire effettivamente le indicazioni che le associazioni in certi casi danno loro.

In aggiunta a ciò occorre che gli organi di governo delle università svolgano la loro funzione ben ricordando che non sono certo esentati dal seguire le indicazioni costituzionali e che devono operare senza assumere o consentire in modo surrettizio a loro "copie" poteri di rappresentanza o di azioni che loro non competono.

L'occasione degli Statuti

Forze politiche, Esecutivi e Parlamento non seguono con la dovuta attenzione l'evolversi delle situazioni all'interno del Sistema Universitario Nazionale. Sono sì prodighi nell'effettuare interventi parziali su temi settoriali che sistematicamente mal si raccordano con l'architettura e la funzionalità del sistema. Basti tenere presenti gli innumerevoli tocchi e ritocchi effettuati sullo stato giuridico della docenza e sul suo reclutamento, con il risultato di non risolvere alcunché e di demotivare la docenza medesima e rendere più problematico, specie a livello qualitativo, il suo ricambio. Ma l'ultimo intervento quadro sul Sistema risale a trenta anni fa: quella in atto è la prima parziale riforma dopo il DPR 382/80. Fino ad ora toppe, insomma, e del tutto interventi peggiorativi o che hanno via via indotto nuovi problemi invece di risolverli.

In tale contesto non sorprende certo che non si sia ritenuto di adoperarsi sulla rappresentatività delle sigle sindacali della sola docenza universitaria. L'intervento in atto realizzato dalla 240/10, pur non affrontando tutti i punti indicati a suo tempo nelle Linee Guida governative, ha le caratteristiche e la pretesa, pur con le carenze ormai fatte presenti fino allo sfinimento, di una normativa di sistema.

In assenza di leggi che regolino in generale le modalità rappresentative delle associazioni che rappresentano lavoratori non contrattualizzati, per la docenza del Sistema Universitario Nazionale si sarebbe potuto prevedere in un breve articolo, che "la docenza universitaria è rappresentata dalle proprie associazioni il cui statuto è depositato a norma di legge e che abbiano regolato i propri comportamenti nei riguardi della proclamazione di eventuali scioperi con la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. L'applicazione di interventi che riguardano la docenza e che è lasciata alla autonomia dell'università vanno concordati con le associazioni sindacali della docenza rappresentate nelle singole sedi".

Ma anche in assenza di ciò, se vi fosse consapevolezza dell'opportunità di garanzia dei diritti costituzionali anche per la rappresentatività della docenza universitaria da parte degli organi che la docenza ha il compito di eleggere, in modo preponderante, nelle varie università, l'occasione della stesura dei nuovi statuti potrebbe essere un'ottima occasione per inserire esplicitamente il diritto di consultazione sopra ricordato.

Auspichiamo che il Ministero, nella sua opera di omogeneizzazione minimale e di controllo di legittimità che dovrà esercitare sui testi dei nuovi statuti, possa ritenere utile suggerire l'inserimento di una indicazione del tipo sopra riportato.

Vittorio Mangione

Abolizione del valore legale dei titoli di studio

Nel 2009 l'esecutivo aveva preannunciato che se ne sarebbe occupato. Il Parlamento ha cominciato a farlo. Facciamo il punto della situazione a partire da alcune prese di posizioni sull'argomento

Nel documento "ITALIA 2020 - Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro" elaborato di concerto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e quello dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca nel novembre del 2009 l'esecutivo aveva preannunciato l'intenzione di discutere cosa fare del valore legale dei titoli di studio nell'ambito di un percorso di medio periodo caratterizzato da una serie di tappe intermedie. In sostanza, l'esecutivo intende: 1) eliminare il valore legale dei titoli di studio; 2) investire il parlamento della questione, 3) sostituire il valore legale dei titoli di studio con l'accreditamento dei corsi; 4) riqualificare gli studi tecnici e professionali secondari e superiori procedendo di pari passo con un complessivo ripensamento della qualità e della funzione degli studi universitari; 5) articolare il processo in due tempi occupandosi, -a) prima di quelli universitari, -b) poi di quelli della scuola superiore; 6) adoperarsi per superare la contrapposizione tra studi universitari professionalizzanti e non; 7) collocare la formazione universitaria in un processo di long life learning; 8) fronteggiare l'evoluzione dei profili professionali, che spesso richiedono la combinazione di conoscenze e abilità diverse tra loro: -a) garantendo la possibilità di acquisire competenze ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dal corso di laurea, -b) incoraggiando la formazione interdisciplinare durante, e non solo dopo, i tradizionali anni universitari, -c) permettendo la frequenza di corsi e lauree parallele, anche tra loro molto diverse, -d) strutturando un'offerta formativa versatile e destrutturata, che ribalti la tradizionale formazione "monocorso" e che associ alla storica e necessaria formazione del senso critico naturalmente universitaria, la conquista di competenze tecniche concrete e immediatamente spendibili in situazioni di lavoro. A completamento di quanto richiamato dal documento ministeriale congiunto, va detto che il documento stesso si occupa anche del dottorato di ricerca (che si propone di rivedere drasticamente collegandolo rigidamente al sistema produttivo e al mercato del lavoro), ma in questa sede possiamo prescindere da quest'ultimo aspetto poiché l'accento viene messo sul legame formazione-mondo del lavoro e formazione preuniversitaria-universitaria.

Cosa deve intendersi per accreditamento. Guardiamo a tre esempi di approccio all'accreditamento. Negli USA il governo federale che spende miliardi di dollari ogni anno per sostenere le università, non fissa standard per la qualità dell'istruzione universitaria. Invece, standard minimi per l'istruzione universitaria sono fissati da istituzioni private senza fini di lucro, chiamate organizzazioni di accreditamento. Il governo federale, quindi, gioca un ruolo trascurabile nell'accreditamento e lo fa tramite l'Office of Postsecondary Education dell'U.S. Department of Education; dipartimento nel cui database figurano le agenzie nazionali di accreditamento ordinate per argomento. Ad esempio, il CHEA (Council for Higher Education Accreditation) è un'organizzazione privata che coordina 6 organizzazioni regionali di accreditamento. In Canada l'accreditamento è una forma di certificazione professionale indipendente che assicura che una scuola o un programma aderisce a norme particolari. L'accreditamento dell'Università garantisce quindi la qualità dell'istruzione. Poiché l'istruzione canadese è regolamentata provincialmente (e non dal governo federale), non vi è sistema nazionale di accreditamento universitario. Alle istituzioni pubbliche viene dato il potere di concedere lauree, diplomi e certificati attraverso specifici regolamenti provinciali, e tali istituzioni sono quindi "riconosciute". Il riconoscimento del Governo è una forma di assicurazione della qualità, ma non è l'accreditamento ufficiale. Un'altra forma di garanzia della qualità è l'adesione ad associazioni nazionali come l'Associazione delle Università e College del Canada (AUCC). L'AUCC stabilisce norme di qualità, e l'appartenenza di una scuola significa che è stato valutato come conforme a quegli standard. L'accreditamento professionale significa che un dipartimento universitario o un programma specifico è stato valutato come rispondenti alle norme del ente di accreditamento di una determinata professione. In India il NAAC (National Assessment and Accreditation Council)

è un'istituzione autonoma dell'University Grants Commission il cui accreditamento si formalizza in un rating che spazia da D (insoddisfacente, non accreditato) fino ad A (molto buono, accreditato); è possibile anche un rating migliore, ad esempio A++. Va comunque detto che l'esecutivo sembra mostrare un approccio fideistico nell'abolizione del valore legale dei titoli di studio a favore del loro accreditamento ritenendo che "[s]olo così sarà possibile sostituire, a una certificazione puramente formale, il riconoscimento della qualità sostanziale dei corsi, attraverso la effettiva valorizzazione della autonomia didattica delle scuole e degli atenei." Va anche ricordato che c'è chi operando da anni in contesti nei quali l'accreditamento vige da anni; ad esempio gli USA, ritiene che "(...) l'accreditamento (...) è in gran parte burocrazia, pieno di parole d'ordine sulla qualità e l'integrità dei livelli di laurea." Se l'autonomia dalle università deve essere un valore fondante per l'autorevolezza del processo di accreditamento ne consegue che tale processo dovrà essere fatto da un soggetto sostanzialmente autonomo rispetto all'università. Inoltre il proces-

so di cui al punto 4) è concepito come processo unitario e pertanto l'organismo di accreditamento andrà pensato in maniera unitaria anche se potrà essere articolato in segmenti diversi a seconda dei diversi livelli di istruzione, cioè superiore ed universitaria. Individuato il segmento del percorso formativo da coinvolgere nel processo che stiamo analizzando, il punto 5) indica da quale capo partire: quello universitario. Pertanto è da ritenere che la stagione della riforma continua dell'offerta formativa universitaria, che tutti speravamo si avviasse a conclusione, alla luce di quanto precede, non sia affatto finita! Anzi. Bisognerà continuare ad intervenire sulla formazione universitaria, d'ora in avanti, però, avendo anche presente ciò che la precede! Il punto 8) è quello che fornisce una sorta di road map per far fronte all'evoluzione dei profili professionali e chiarisce, pur nella schematicità delle indicazioni in -a), -b), -c) e -d), la "rivoluzione copernicana" che si deve porre in essere nella realizzazione del punto 5) visto che bisognerà garantire l'acquisizione di competenze ulteriori tramite la formazione interdisciplinare da realizzare

mediante la frequenza di corsi e lauree parallele attraverso la destrutturazione di un'offerta formativa versatile e destrutturata! E questo, ripeto, andrà fatto avendo anche presente ciò che precede la formazione universitaria.

Il 1 febbraio la 7ª Commissione del Senato della Repubblica "Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport" ha esaminato la proposta di condurre un'indagine conoscitiva "sull'abolizione del valore legale del titolo di studio" e l'ha approvata a maggioranza il giorno successivo. Le audizioni hanno visto la partecipazione di numerose associazioni e vanno registrate le posizioni della CRUI secondo la quale "l'argomento è stato affrontato (...) solo in termini di ipotesi, tanto che la Conferenza non ha ancora assunto una posizione ufficiale, in quanto si registrano alcune perplessità e timori circa le conseguenze dell'abolizione del valore legale", del CNF (Consiglio Nazionale Forense) che esprime perplessità nei confronti dell'abolizione del valore legale del titolo di studio "in primo luogo in ordine al profilo dell'avvocato. In proposito sottolinea che la formazione pratica non può più essere circoscritta ai confini nazionali tenuto conto dell'importanza del mercato europeo e dell'espansione del diritto comunitario, che richiedono un approccio più comparatistico", e della Confindustria secondo la quale "a fronte di un tema così complesso, occorre un adeguato approfondimento" (per la posizione del CIPUR si rimanda al comunicato emesso). Va altresì rilevato, come osservato anche da Cassese (cfr.: S. Cassese "Il Valore Legale del titolo di Studio. In Annali di Storia delle Università Italiane, 2002, 6 pagine 9-15), che è "comunque, importante riconoscere che non l'intera società, né l'intera economia si appoggiano al valore dei titoli di studio, ma solo lo Stato e le professioni che vivono sotto la sua ala protettrice."

Nell'affrontare la questione posta dall'esecutivo è necessario: 1) ribadire che l'Università non deve essere un'agenzia di formazione di forza lavoro e che è un clamoroso errore concettuale confondere formazione forza lavoro ed istruzione. In un mondo in rapida trasformazione nel quale anche le professioni mutano rapidamente è necessario puntare a formare "thinkers", piuttosto che "doers", in quanto i primi sono strutturalmente preparati ad adattarsi alle mutevoli situazioni del mercato del lavoro e, di conseguenza, la "mission" dell'università più genuina e più conveniente per la società è quella di fornire istruzione di livello universitario. 2) Sottolineare che anche su questioni come quelle in discussione in 7ª Commissione del Senato della Repubblica, non si può prescindere dal comune scenario europeo. Questo non vuole dire subire scelte sovranazionali (anche se, ad esempio, come rilevava già qualche anno fa Jacques Delors su questioni economico finanziarie i parlamenti nazionali avevano una funzione largamente ratificatrice, di decisioni prese a livello comunitario, piuttosto che propositiva), ma, invece, evitare soluzioni legislative nazionali che alla luce di direttive europee dovrebbero poi essere oggetto di successiva profonda revisione. 3) Pretendere che si evitino conflitti d'interesse tra l'organismo di accreditamento e quello di valutazione separandone nettamente le funzioni. Inoltre è indispensabile varare norme di incompatibilità (con cariche: accademiche; ordini professionali; ecc.) per quanti chiamati a far parte dell'organo di valutazione. 4) Sottolineare che le risorse non trascurabili da destinare all'accreditamento e alla valutazione debbono essere recuperate senza decurtare l'FFO (Fondo di Funzionamento Ordinario). 5) Evidenziare che il settore privato è già in grado di operare selezioni di merito nell'assumere laureati. 6) Evidenziare che non esiste un modello unico di accreditamento nel mondo anglosassone - a questo mondo faceva riferimento uno dei quesiti posti dalla 7ª Commissione del Senato della Repubblica. 7) Sottolineare che la necessaria presenza delle associazioni rappresentative della sola docenza - anche sulla presenza delle organizzazioni della docenza la 7ª Commissione del Senato della Repubblica aveva posto un quesito specifico - deve mirare alla imprescindibile tutela della del diritto all'eresia e l'incoraggiamento all'esercizio dello stesso quale fondamento della libertà di didattica e di ricerca.

Alberto Inconronato

AUDIZIONE alla VII COMMISSIONE DEL SENATO ROMA, 8 giugno 2011

Considerazioni sul valore legale delle Lauree

Anzitutto è opportuno rilevare che la locuzione "valore legale" per un titolo di studio non sembra definita esplicitamente in alcun ordinamento. Piuttosto il riferimento ad esso presente esplicitamente in regolamenti o del tutto in norme (p.e., nelle ultime decretazioni relative agli ordinamenti didattici delle università -D.M. 509/99 e 270/04) e la richiesta della sua necessità per l'accesso a concorsi, a esami di Stato, ad Ordini e Albi professionali, lo hanno introdotto di fatto anche se più propriamente sembrerebbe opportuno riferirsi al medesimo come ad un "requisito".

Nel prendere in considerazione la problematica sottoposta a parere, non si può inoltre prescindere dalla rigida architettura degli ordinamenti introdotta dalle decretazioni sopra ricordate; fissando ineludibili modalità di istituzione ed attivazione dei corsi di studio per classi, ha permesso l'esistenza di soli corsi di studio "accreditati" e della tipologia consentita dalle sole "classi" decretate, rafforzando l'idea di una voluta equivalenza fra fruibilità di un corso di studio con il suo essere stato "decretato" e quindi del suo "valore legale"; e ciò pur nella deprecabile proliferazione di corsi dalle titolazioni fantasiose e frequentemente non ben confrontabili fra loro pur avendo, se appartenenti alla medesima classe, lo stesso "valore legale".

Altro fattore imprescindibile è la strutturazione che nel Paese ha la ricerca scientifica (con particolare riferimento a quella di "base"), la docenza universitaria, la docenza primaria e secondaria.

Con riferimento al primo dei quesiti posti dalla Commissione è certamente da escludersi che una "laurea" possa risultare essere "effettivamente lo strumento più efficace per selezionare i soggetti più preparati" nei concorsi pubblici; non può però ritenersi possibile prescindere, allo stato e stanti le rigidità accennate, da una laurea per la partecipazione a tali concorsi. Per quanto concerne il mondo del lavoro, invece, non può non rilevarsi come, a fronte della complessità e rigidità dell'architettura degli ordinamenti, con la contraddittoria eccessiva varietà di corsi di studio, le aziende si siano date regole appropriate per la selezione dei propri quadri, utilizzando al più come requisito di base il possesso di una "laurea triennale" o una "laurea quinquennale" per l'ammissione a corsi interni di formazione. In ogni caso, organismi di valutazione settoriali costituiti da esperti possono essere idonei per "accreditare" i titoli che attualmente danno accesso ad albi professionali.

Dall'abolizione formale del valore legale possono nascere problemi nel contesto del pubblico impiego in generale ed in alcune sue categorie in particolare.

Per quanto più sopra accennato, non si ritiene possibile ed opportuno, se non a seguito di variazioni delle attuali modalità di accreditamento, meditate e diluite nel tempo, "l'introduzione nel nostro sistema di organismi di accreditamento" dei corsi di studio universitari che, come quelli anglosassoni, sarebbero costituiti da esperti del settore". A parere del CIPUR il mercato potrebbe trarre giovamento dall'esistenza di percorsi di studio, anche se non accreditati con le attuali modalità (leggi a spese dello Stato), costruiti ad hoc e non necessariamente inseriti nel sistema delle classi. In ogni caso la discrezione della durata dei corsi (non necessariamente 3 e 2, ma anche, laddove oggi non previsto, il troncone unico) sarebbe di grande utilità al sistema.

Per quanto concerne il ruolo dei sindacati, ferme restando le prerogative dei medesimi in presenza di contrattazione, pur con le evoluzioni in atto a tale proposito, sembra giunto il momento che, in linea con la Costituzione, anche le categorie "non contrattualizzate", in particolare della sola docenza, vedano utilizzate obbligatoriamente le loro sigle sindacali autonome anche per la applicazione a livello locale delle evenienze interessanti le categorie medesime e lasciate alle autonomie locali. Tali sigle, in particolare, dovranno poter avere un ruolo di verifica nelle modalità previste per gli "accreditamenti", oltre che, in generale, di tutela del diritto all'eresia e d'incoraggiamento all'esercizio dello stesso quale fondamento della libertà di didattica e di ricerca.

In ogni caso sarà necessario evitare conflitti d'interesse tra l'organismo di accreditamento e quello di valutazione separandone nettamente le funzioni. Saranno indispensabili norme di incompatibilità (con cariche: accademiche; ordini professionali; ecc.) per quanti chiamati in particolare a far parte dell'organo di valutazione.

Si ribadisce che l'Università non deve essere un'agenzia di formazione di forza lavoro e che in un mondo in rapida trasformazione nel quale anche le professioni mutano rapidamente è necessario puntare a formare "thinkers", piuttosto che "doers", in quanto i primi sono i soli strutturalmente preparati ad adattarsi alle mutevoli situazioni del mercato del lavoro.

In termini di sintesi estrema che sottintende alcuni dei dettagli fin qui precisati, il CIPUR in ogni caso aderisce al documento COSAU riportato di seguito:

La posizione del COSAU (ADU, CIPUR, CISAL docenti universitari, CNRU, CNU, SNALS-Università) sul "Valore Legale dei Titoli di Studio".

Il valore legale del titolo di studio a livello universitario deve assumere il significato di garanzia del possesso di requisiti minimi di conoscenza in un certo ambito disciplinare, funzionale ad assicurare, da un lato, uguaglianza nelle possibilità di accesso alle professioni regolamentate per legge e alle posizioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione e, dall'altro, a garantire la qualità minima del servizio che tali professionisti forniscono ai cittadini. Non si ritiene che il mercato "da solo" possa dare adeguate garanzie di qualità nella selezione dei funzionari degli uffici pubblici. D'altra parte nel privato il problema non sussiste, in quanto le aziende private già ora in genere conoscono le scuole che preparano seriamente i propri laureati e, comunque, sanno come operare le necessarie selezioni.

I corsi di laurea dei vari atenei dovrebbero essere soggetti ad una procedura di accreditamento da parte di un organismo nazionale (CUN) preposto alla valutazione della proposta didattica in termini di (a) disponibilità di risorse minime di personale e strutture e (b) di contenuti culturali minimi comuni sul territorio nazionale, anche al fine di consentire la mobilità degli studenti.

La qualità effettiva dei singoli corsi dovrebbe essere valutata ex-post dall'ANVUR. Solo i corsi accreditati sarebbero utili al fine di ottenere finanziamenti da parte dello Stato e rilascerebbero un titolo avente "valore legale" su tutto il territorio nazionale. Il valore legale dovrebbe limitarsi al possesso del titolo in se stesso, senza estendersi al voto di laurea, che potrebbe altrimenti avvantaggiare, ingiustamente, gli atenei meno esigenti.

La soluzione sopra esposta non comporterebbe il divieto ai singoli atenei di attivare anche corsi di laurea non sottoposti ad accreditamento: i relativi titoli non avrebbero valore legale, non permetterebbero l'accesso agli albi professionali, e avrebbero come giudice unico il libero mercato.

Qualunque intervento sul valore legale del titolo dovrebbe comunque confrontarsi con le regole europee, che già ora prevedono il riconoscimento reciproco dei titoli, e l'accesso alle professioni, soltanto in presenza di precise condizioni.

Il Presidente Nazionale
Prof. Vittorio Mangione

MEDICINA UNIVERSITARIA



LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA NELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”

La Legge 240/2010 cita la Facoltà di Medicina e Chirurgia in quattro punti dell'articolato; l'unico significativo, all'art. 6, comma 13 dispone che “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, pre-dispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale”.

La Legge 240 quindi rinvia a future convenzioni tra università e regioni che dovranno regolare le attività sanitarie dei professori di materie cliniche svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.

D'altro canto la cornice all'interno della quale si sviluppano i rapporti tra S.S.N. e Università è quella dell'autonomia universitaria; è evidente come sia proprio nello sviluppo dell'Autonomia universitaria che la Medicina Universitaria corre il rischio di essere minata nei principi fondamentali e in alcune delle prerogative peculiari del docente universitario della Facoltà di Medicina: didattica, ricerca e assistenza, sviluppate in modo integrato.

Infatti, parallelamente allo sviluppo dell'Autonomia universitaria, la nascita del servizio sanitario regionale ha portato allo sviluppo di autonomie regionali in tema di salute; gli Organi regionali spesso si arrogano prerogative e funzioni in tema di didattica specifiche e uniche della Facoltà di Medicina.

I documenti dei Presidi

Ebbene, tra la incredulità generale, è il caso di dirlo, sono state proposte indicazioni dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia che destano sbigottimento relativamente allo schema d'Intesa Regione-Università previsto all'art. 6, c.13, L. n. 240/10 (<http://www.cipur.it/cipurMedicina/Schema%20Intesa%20Regione%20Universita%E0%20L.240-10%20.pdf>).

Pur senza entrare in questo articolo nello specifico dell'articolato, risulta evidente come il ruolo dei docenti medici universitari risulti “appiattito” sui contenuti che caratterizzano il contratto del personale dipendente dal S.S.N.; da ciò derivano tipologie di mansioni lesive dell'autonomia universitaria e dei diritti del personale docente e non docente della medicina universitaria.

Le linee guida proposte, e dal-

le quali dipenderanno i futuri Atti di convenzione locali, pur facendo riferimento al Dlgs 517/99, inopinatamente

- attribuiscono alla figura del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria poteri di coordinamento dell'attività didattica e di ricerca relativamente ai dipartimenti ad attività integrata e potere di attribuzione di ruoli di docenza universitaria al personale dipendente dal S.S.N. senza alcuna sostanziale verifica della qualità del curriculum didattico;
- lo stesso Direttore Generale diverrebbe il datore di lavoro del docente seppure relativamente al debito orario assistenziale: lo spostamento dell'Asse decisionale sui ruoli della docenza verso la direzione dell'Azienda ospedaliera o AUSL è evidente, mentre altrettanto evidente è la marginalizzazione dei dirigenti medici universitari.

• Non ultimo, non può che sorprendere e lasciare interdetti il vedere la creazione di figure di “responsabile delle attività didattiche” o di professore straordinario riservate al personale dipendente dal SSN (art. 23). Al di là della incongruenza nel creare figure che la stessa Legge 240 abolisce (il professore straordinario) non si comprende come si possa “donare” OPE LEGIS al personale dipendente dal SSN, senza alcuna selezione concorsuale, un ruolo di professore straordinario; obiettivo che un docente universitario persegue nei sacrifici di una intera vita accademica.

• Ignorando la stessa Legge 240 vengono mantenute Facoltà e Presidi non solo con ruolo invariato ma del tutto con attribuzione di funzioni attualmente demandate al Rettore.

• Inoltre non appare chiara la distinzione di funzioni tra Dipartimenti Universitari e Dipartimenti ad Attività Integrata (Art. 11, c. 4-5);

• Eccessiva risulta la discrezionalità del Direttore Generale nella identificazione delle U.O. complesse (Art. 12, c. 3);

• L'Atto Aziendale individua il numero di docenti strutturabili (Art. 14); solo logiche assistenziali regolano la mobilità dei docenti;

• Assente è qualsiasi riferimento alla necessità di pervenire, per i medici universitari, al riconoscimento di diritti da sempre lesi nei rapporti con il S.S.N.:

• nulla si legge circa le progressioni di carriera nei ruoli assistenziali;

• nulla di sostanziale circa i trattamenti aggiuntivi;

• peggiorativi risultano i termini in cui vengono definiti alcuni parametri relativi al monte ore da devolvere all'attività assistenziale.

• Infine viene a determinarsi una sorta di “contrattualizzazione” forzata che i professori e i ricercatori universitari medici devono subire a seguito della non considerazione, all'art. 27, delle A.S. autonome della docenza cui sono iscritti.

In definitiva si è di fronte ad un documento che non tiene conto in alcun modo delle ineludibili peculiarità delle funzioni dei professori di materie cliniche e del futuro all'interno del Sistema Universitario Nazionale della Medicina Universitaria stessa.

E' il caso quindi di riassumere alcune peculiarità relative alla Medicina universitaria.

Le specificità del professore di materie cliniche

Il Professore di materie cliniche ha peculiarità connesse con le attività svolte; infatti, oltre alle funzioni comuni a tutti i docenti universitari, egli svolge attività assistenziale, funzionale alla didattica e alla ricerca. Ciò comporta una stretta interazione con le strutture del Sistema sanitario Nazionale attraverso una integrazione funzionale e strutturale.

La Normativa

A tutt'oggi i rapporti tra S.S.N. e Università sono soggetti a norme fissate dal Dlgs 517/99 - “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”, sulla base di specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio.

La Legge 230/05 non aveva infatti apportato sostanziali modifiche nei rapporti tra S.S.N. e Università; nel confermare la inscindibilità e l'interdipendenza tra le attività di didattica, ricerca e assistenza ha contribuito a riaffermare la peculiarità delle funzioni del professore di materie cliniche; ha fissato anche alcuni termini relativi al mantenimento del trattamento aggiuntivo per l'assistenza prestata, ed ha portato a 70 anni l'età pensionabile per tutti i professori di materie cliniche in servizio mantenendo integro il regime assistenziale.

Tali aspetti, per quanto rilevanti, sono risultati parziali nella fase applicativa della Legge, limitandosi a cogliere aspetti parcellari, senza incidere su alcuni nodi sostanziali; tra questi la progressione di carriera, anche a livello assistenziale, il debito orario da devolvere all'attività assistenziale e la retribuzione effettiva di tale debito orario.

I nodi problematici

Numerosi punti relativi alla integrazione delle attività svolte dal docente medico appaiono irrisolti, applicati diversamente nelle differenti realtà regionali o addirittura in modo differente nelle Aziende Ospedaliero universitarie all'interno della stessa

Regione; fra essi di particolare rilievo sono:

1. rapporti funzionali con le direzioni sanitarie, diretti o attraverso il Dipartimento di attività integrata, laddove esistente;
2. rapporti strutturali, con affidamento di incarichi di responsabilità assistenziale da parte del direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria o AUSL, in genere su proposta del Rettore;
3. rapporto di dipendenza dalla direzione sanitaria ospedaliera o della Azienda USL per la parte relativa alle funzioni assistenziali;
4. responsabilità assistenziale da parte del direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria o AUSL, in genere su proposta del Rettore;
5. ripartizione del debito orario da devolvere all'attività assistenziale: per tale aspetto il panorama si articola fra sedi nelle quali viene valutato un monte ore onnicomprensivo (sovrapponibile a quello del personale ospedaliero), o in altri casi ridotto del 50% (50% del debito orario deputato allo svolgimento di attività assistenziale e il restante monte ore dedicato alle funzioni di didattica e ricerca) ad altre situazioni in cui alla attività assistenziale viene dedicato un numero variabile di ore, anche in rapporto agli incarichi di responsabilità;
6. valutazione della dovuta retribuzione dell'attività assistenziale affidata agli uffici di turno e comunque mai realmente parificata a quella dei colleghi ospedalieri; il D.L. 517/99 prevede all'articolo 6 comma 1 per i Docenti della Facoltà di Medicina l'erogazione di un trattamento aggiuntivo allo stipendio universitario per l'attività assistenziale svolta. Questo è stato spesso disatteso perché la stessa Legge prevede al comma 2° i trattamenti aggiuntivi sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art.102 del DPR 382/80°. Gran parte delle Regioni e delle Aziende, appellandosi a questo comma non hanno attuato la disposizione legislativa dell'art. 6, rifiutando le richieste formulate dalle varie organizzazioni sindacali universitarie.
7. la progressione di carriera: per il professore di materie cliniche, la progressione di carriera prevede anche una progressione negli incarichi assistenziali; in questo egli è penalizzato rispetto ai colleghi ospedalieri, favoriti nell'attribuzione di incarichi intermedi (dagli incarichi di alta specializzazione a quelli di direzione delle Unità Operative Semplici, Complesse, di Programma).

Le priorità

La revisione delle convenzioni cui dovranno attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale, secondo la Legge 240/2010 può costituire occasione per fornire indicazioni nazionali cui uniformarsi a livello dei singoli Atenei e Regioni.

L'applicazione della Legge 240/2010 deve trovare una forma che non solo rispetti l'autonomia del personale docente della Facoltà di Medicina, ma ne potenzi i mezzi per operare nella ricerca e nella didattica, oltre che stringere rapporti funzionali con il SSN, nel rispetto dei ruoli universitari in parallelo con i ruoli e le funzioni dei dirigenti medici ospedalieri.

Sono necessarie la revisione della attribuzione dei ruoli di responsabilità assistenziale con progressione di carriera, sulla base del merito scientifico e della qualificazione raggiunta, e la definizione del debito orario da devolvere all'assistenza, nel rispetto del concetto della inscindibilità delle tre funzioni - didattica, ricerca e assistenza - e per ottenere un equo riconoscimento economico.

Si impone anche la necessità di riconsiderare il ruolo del professore di materie cliniche alla luce dell'adeguamento alle normative europee, alla diversa configurazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria e ai Corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Tali ridefinizioni che investono lo stato giuridico del professore di materie cliniche sono ormai ineludibili; si impongono ancor più oggi alla luce delle ipotesi citate in premessa che vedrebbero irrivalenti stravolgenti sanatorie a favore del personale del S.S.N. per “transitare” nei ruoli del personale universitario.

I professori universitari della Facoltà di Medicina e Chirurgia rivestono il proprio ruolo in virtù di concorsi regolarmente superati grazie alla idonea qualificazione documentata continuativamente negli anni, relativamente alla ricerca, alla didattica e alla attività assistenziale. Quest'ultima, funzionale alle prime due, ha sempre costituito punto di eccellenza nella applicazione alla pratica clinica del sapere acquisito durante la propria carriera.

Invece di cercare surrogati che vedano ancora una volta provvedimenti di OPE LEGIS a favore di categorie neppure appartenenti ai ruoli universitari, eludendo la logica del merito di cui tutti parlano e che pochi applicano, è necessario riconsiderare il ruolo del personale docente della Facoltà medica alla luce dell'applicazione della Legge 240 e della autonomia regionale in tema di Servizio Sanitario Regionale. E' necessario che venga preservata la sua identità nelle tre funzioni che svolge in osservanza al proprio stato giuridico: didattica, ricerca, assistenza.

Mario Amore

SCHEMA D'INTESA UNIVERSITÀ - REGIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 13 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240

Riportiamo la seconda versione, successiva al comunicato CIPUR del 13 maggio 2011, dello "Schema d'Intesa Università - Regione ai sensi dell'art. 6 COMMA 13 della Legge 30 DICEMBRE 2010 N. 240" dei Presidi delle facoltà di medicina. Auspichiamo che segua un terzo "Schema" che tenga in debito conto le osservazioni che CIPUR e COSAU stanno elaborando. Non appena tale proposta sarà completata verrà puntualmente messa a disposizione dei colleghi nel sito del CIPUR.

Prima Parte

Art. 6 comma 13 L. 240/2010: Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza per i rapporti dello Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 [medicina e chirurgia, odontoiatria e p.d., infermiere, ostetrica, fisioterapista, tecnico di laboratorio biomedico, tecnico di radiologia], predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Principio di collaborazione tra Regione e Università

1. La Regione e l'Università degli Studi di, in seguito denominate Regione- rappresentata dal Presidente- ed Università- rappresentata dal Rettore- allo scopo di attuare una fattiva collaborazione con le Facoltà di Medicina nel campo delle attività assistenziali, della formazione e della ricerca biomedica e sanitaria offerte dalla Facoltà di Medicina attraverso i Corsi di Laurea/ Laurea Magistrale di area sanitaria e le scuole di specializzazione, nel riconoscimento reciproco delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, tenuto conto della titolarità dell'Università nella programmazione della formazione, considerata la sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2001 che afferma: (omissis) L'attività di assistenza ospedaliera e quella didattico-scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria penetrazione, sviluppano i reciproci rapporti sulla base dei seguenti principi:

- impegno a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di rispettiva competenza, gli obiettivi di efficacia, efficienza, Qualità dell'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, che rappresenta contestualmente obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale e della funzione didattica, formativa e di ricerca propria dell'Università;
- partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale per la parte relativa alla definizione degli indirizzi, dei programmi d'intervento e dei modelli organizzativi che interessano le strutture e i servizi sanitari destinati all'esercizio dei compiti istituzionali dell'Università nel campo didattico-formativo;
- sviluppo di metodi e strumenti innovativi di collaborazione tra il sistema sanitario e l'Università tali da perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività del servizio sanitario pubblico, qualità e appropriatezza delle attività assistenziali rispetto alle esigenze della formazione del personale medico e sanitario, potenziamento della ricerca biomedica, traslazionale e clinica;
- impegno alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza;
- inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca ed assistenza sulla base di quanto di seguito indicato:

a) identificazione dell'Azienda ospedaliero-universitaria, di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del D.Lgs 517/99, come struttura idonea a realizzare l'integrazione delle funzioni di didattica, ricerca ed assistenza, da organizzare all'interno dei dipartimenti ad attività integrata, nel rispetto degli standard formativi e delle strutture necessarie per garantire tali standard, di cui alle normative comunitarie e nazionali, esemplificati nella tabella dell'allegato 1, e degli standard organizzativi nazionali e regionali sulle attività assistenziali;

b) denominazione di tale Azienda come "Azienda Ospedaliero-Universitaria" ovvero "Policlinico Universitario..."; (con denominazione internazionale "UH University Hospital ...");

c) possibile coinvolgimento nella rete formativa e di sviluppo della ricerca d'interesse medico-sanitario di Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, nonché di strutture ospedaliere, anche gestite da Aziende sanitarie territoriali, ivi comprese unità di servizio a carattere specialistico quale il 118, individuate nel Protocollo d'Intesa; possibile coinvolgimento di strutture assistenziali del territorio e studi di Medici di medicina generale inseriti in appositi elenchi di tutor periodicamente aggiornati dalla Facoltà di Medicina di intesa con le società scientifiche dei MMG e gli Ordini dei Medici provinciali

d) le Università concordano con le Regione, nell'ambito dei Protocolli di Intesa, ogni eventuale utilizzazione, tramite l'Azienda di riferimento, di strutture pubbliche e private, purché già accreditate, ai fini del potenziamento e dello sviluppo della rete formativa e della ricerca.

e) Fatta salva l'autonomia dell'Università nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca e l'autonomia della Regione nella determinazione dei principi generali organizzativi della Sanità regionale, Regione e Università si impegnano ad operare per giungere all'applicazione di modelli organizzativi delle Strutture e delle Attività Sanitarie funzionali e realizzare un'efficace e sinergica interazione delle attività assistenziali con le funzioni istituzionali dell'Università, secondo le specificazioni definite dal Dlgs 517/99.

f) autonomia della Regione nella determinazione dei principi generali organizzativi della sanità regionale e dei regimi tariffari pur considerando un incentivo sulle tariffe di base per l'attività di formazione svolta e conseguente autonomia nell'esercizio delle responsabilità gestionali assistenziali da parte delle Aziende integrate ospedaliero-universitarie e delle strutture ospedaliere ad esse assimilate;

g) compartecipazione della Regione e dell'Università, per quanto di rispettiva competenza istituzionale [eventualmente: anche nell'ambito di piani pluriennali di rientro], alla gestione dell'attività delle Aziende integrate ospedaliero-universitarie di riferimento, di cui alla presente Intesa, nonché delle altre strutture convenzionate, nell'ambito delle attività di indirizzo e coordinamento di cui all'Articolo 8, comma 7, del D.L.vo n. 517/99, di competenza dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione, Università e Ricerca;

h) impegno di Regione ed Università nello sviluppo di percorsi di formazione integrati ospedale-territorio, per bacini di utenza predefiniti tra Regione e Università, in relazione al potenziale formativo delle Facoltà di medicina;

i) impegno di Regione ed Università nello sviluppo di percorsi formativi integrati tra macro-aree disciplinari, coinvolgendo le aree medico-sanitarie con altre aree ad esse complementari nella stessa o in altre Facoltà della specifica Università nei settori del farmaco e della ricerca biomedica, traslazionale e clinica;

j) rispetto dello stato giuridico ed economico del personale dei rispettivi ordinamenti;

k) coordinamento integrato generale delle strutture didattiche e di ricerca con quelle assistenziali e di queste con le strutture didattiche e di ricerca, di cui al successivo art. 8.

I principi e gli impegni di cui ai precedenti punti devono essere recepiti nell'Atto aziendale delle Aziende di cui al successivo art. 2, ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione nonché al comma 2 dell'art.1 della legge n. 240/10 del 30 dicembre 2010, con particolare riferimento al raggiungimento di risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, anche in vista delle loro ottimali ricadute nell'ambito dell'assistenza sanitaria, è fatta salva in ogni caso la possibilità che, di comune accordo tra Università e Regione, siano sperimentati propri modelli funzionali e organizzativi, i quali tengano conto delle singole specificità regionali.

Articolo 2 - Aziende integrate ospedaliero-universitarie

1. La completa integrazione tra le attività didattiche e di ricerca di area medico-sanitaria e l'attività assistenziale si realizza nella Azienda integrata Ospedaliero - Universitaria (AOU), o nella Azienda comunque identificata con atto congiunto della Regione ed Università di pertinenza, nonché nelle altre Strutture pubbliche e private accreditate, eventualmente utilizzate dalla AOU nella formazione e nella ricerca ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 nelle seguenti Aziende integrate ospedaliero-universitarie, presidi ospedalieri e strutture cliniche accreditate:

- a) Azienda integrata ospedaliero-universitaria denominabile in breve "Policlinico universitario....."..... in base alla struttura;
- b) Presidio ospedaliero....."....." della Azienda Sanitaria Locale, di cui all'allegato 2, sezione II;
- c) Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico-IRCCS ".....", di cui all'allegato 2, sezione II;
- d) Strutture cliniche accreditate, indicate nell'allegato 2.

Le strutture sub a-c sono definite "aziende integrate" ai fini della presente Intesa.

Le strutture sub a sostituiscono, in ragione del

decorso del termine di sperimentazione, le due tipologie organizzative previste dall'art. 2 comma 2 lett. a e b.

2. Alle Aziende integrate si applica, per quanto compatibile con la disciplina prevista dal D.lgs/vo 517/1999 e per quanto non previsto nel presente Protocollo d'Intesa, la disciplina dettata dalla normativa nazionale e da quella della Regione per le Aziende ospedaliere, per le strutture ospedaliere gestite dalle Aziende territoriali, per gli IRCCS e per le altre strutture accreditate dalla Regione; le istituzioni stesse sono qualificate Aziende di più elevata complessità e sono prioritariamente individuate come hub in generale, nonché nelle reti di singola specialità sussistentone le condizioni, da verificare di concerto tra Regione ed Università.

3. La Regione e l'Università, qualora per specifiche attività formative non siano disponibili sedi sufficienti presso le Aziende di riferimento e presso le altre istituzioni di cui al I comma, ma anche per ampliare la rete formativa, individuano sedi di attività formative con priorità presso altre Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, strutture ospedaliere e strutture assistenziali del territorio delle Aziende Unità Sanitarie Locali, e in via subordinata, presso strutture assistenziali private accreditate, entro i limiti del rapporto contrattuale con esse vigenti e senza oneri aggiuntivi per il Servizio Sanitario Regionale e per l'Università: le istituzioni e strutture idonee sono indicate nella Tabella dell'Allegato 2, aggiornabile con atto d'intesa tra Regione ed Università.

4. Tra le Aziende integrate e le altre strutture di cui al presente articolo e l'Università saranno stipulati accordi attuativi del presente Protocollo d'Intesa; analogamente saranno stipulati accordi attuativi tra l'Università ed i soggetti presso i quali verranno individuate sedi di attività formative ai sensi del comma 5 del presente articolo; gli accordi individuano le strutture a direzione universitaria, elencano quelle a direzione ospedaliera, i Corsi di studio ed eventualmente le aree di detti Corsi oggetto dell'accordo; gli accordi debbono altresì riportare per quanto riguarda l'Università l'impegno finanziario relativo al trattamento fondamentale ed a quello accessorio per le attività didattiche dei docenti di ruolo e ricercatori universitari, per quanto riguarda l'Azienda convenzionata riguardo al trattamento aggiuntivo di incarico da corrispondere ai docenti/ricercatori strutturati, come determinato al successivo art. 26; debbono essere infine indicate le strutture didattiche aziendali messe a disposizione senza oneri per l'Università.

Articolo 3 - Oggetto dell'Intesa

1. Il presente Protocollo d'intesa disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione e l'Università per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza nell'interesse congiunto finalizzato alla tutela della salute della collettività, alla migliore formazione, allo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria.

2. Vengono regolati in particolare:

- a) la partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale;
- b) l'assetto istituzionale ed organizzativo delle Aziende integrate ospedaliero-universitarie coerente con la regolamentazione regionale in materia;
- c) la programmazione, la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Aziende integrate;
- d) le modalità di finanziamento delle attività svolte nelle Aziende integrate, secondo le rispettive competenze primarie, rispettivamente la Regione riguardo all'assistenza e l'Università riguardo alla ricerca ed alla didattica;
- e) le modalità di collaborazione tra funzione didattico-formativa e di ricerca propria dell'Università e funzione assistenziale propria della Regione, che si esplicano nelle Aziende integrate, negli IRCCS e nelle altre strutture di cui alla presente Intesa, nonché l'apporto del personale del Servizio Sanitario alle attività formative di competenza dell'Università.

Articolo 4 - Partecipazione dell'Università agli atti di programmazione sanitaria

1. L'Università, attraverso il suo organo tecnico identificato nella Facoltà di Medicina rappresentata dal Preside, partecipa, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica e di ricerca, relativamente:

- all'elaborazione del Piano Sanitario Regionale;
- alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca;
- allo sviluppo di tecnologie e biotecnologie di possibile traslazione alla medicina clinica;
- alla realizzazione di programmi di intervento;
- all'applicazione di eventuali nuovi modelli organizzativi e formativi.

2. In sede di adozione o di adeguamento del

Piano Sanitario Regionale-PSR, nonché in sede di adozione di altri atti programmatori, la Regione acquisisce il parere obbligatorio dell'Università, che è vincolante per quanto riguarda le Aziende integrate.

3. Il parere dell'Università si intende espresso in senso favorevole qualora non pervengano osservazioni o proposte entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. L'Università concorre alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, attraverso lo svolgimento delle attività assistenziali connesse alle attività didattiche e di ricerca delle Facoltà di area medica.

CAPO II - ASSETTO ISTITUZIONALE DELLE AZIENDE INTEGRATE

Articolo 5 - Organi e organismi dell'Azienda integrata

1. Gli organi dell'Azienda integrata ospedaliero-universitaria sono:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio sindacale,
- c) l'Organo di indirizzo.

2. Gli organismi dell'Azienda integrata sono quelli previsti dal D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazione, ivi compreso il Collegio di direzione di cui all'Articolo 4, comma 5, del D.Lgs/vo 517/99 e il Nucleo di valutazione (di cui al successivo Articolo 10) .

3. Gli organi e gli organismi di cui ai commi precedenti si avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

4. Funzioni consultive e deliberative per quanto di competenza sono svolte dallo specifico Consiglio di Facoltà o da struttura corrispondente [precisare nello specifico Protocollo d'Intesa].

Articolo 6 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell'Azienda integrata, della quale assicura il regolare funzionamento; egli esercita in particolare l'azione di indirizzo nei confronti dei responsabili delle strutture anche ai fini dell'integrazione delle stesse per la realizzazione della mission Aziendale.

2. Al Direttore Generale sono attribuiti tutti i poteri di gestione, ordinaria e straordinaria; egli sovrintende allo svolgimento di tutte le funzioni e di tutti i compiti d'istituto, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, rispondendo alla Regione ed all'Università del proprio mandato in relazione alla garanzia delle condizioni necessarie all'espletamento delle attività didattiche e di ricerca da parte del personale universitario e dell'assistenza alla Regione, tenuto conto della programmazione regionale, delle direttive della Giunta regionale e degli obiettivi assegnati all'atto della nomina e periodicamente aggiornati d'intesa tra Regione ed Università.

Il Direttore Generale d'intesa con il Rettore adotta, previo parere obbligatorio dell'Organo d'Indirizzo, il piano integrato di programmazione delle attività di assistenza, di ricerca e di didattica.

Sente l'Organo d'Indirizzo in merito alla coerenza dei singoli profili della Dirigenza con quelli standard definiti in base agli obiettivi programmati.

3. Al Direttore generale compete, in particolare:

- esercitare i poteri organizzativi e gestionali attribuiti dalle leggi, dal presente protocollo o atto concordato tra Università e Regione coerentemente ai principi, agli obiettivi, agli indirizzi ed alle direttive definite dai diversi livelli di governo e di programmazione;
- assumere la responsabilità del budget generale dell'Azienda;
- assegnare i budget alle singole strutture operative;
- esercitare le funzioni di verifica e di controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati in collaborazione con il nucleo di valutazione.

4. Il Direttore generale è nominato con atto congiunto del Presidente della Regione e del Rettore dell'Università; i requisiti per la nomina a Direttore generale sono quelli previsti dalla normativa vigente per i Direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con contratto di durata da tre a cinque anni rinnovabile di norma per non più di una volta

consecutiva - e di norma per un massimo di sei anni-, disciplinato ai sensi degli articoli 3 e 3bis del D.lgs/vo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo lo schema-tipo previsto per il Direttori generali delle Aziende sanitarie; il contratto è sottoscritto dal Direttore generale con il Presidente della Giunta regionale.

6. Il Direttore generale nominato deve produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 4, del D.Lgs/vo 502/1992 e successive modificazioni.

7. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del Direttore generale, la Regione, d'intesa con il Rettore, nel rispetto della normativa vigente per le Aziende sanitarie, sentito il parere della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2 bis del D. Lgs 502/1992 e successive modificazioni, ove costituita, verifica tramite l'Organo d'indirizzo, il Nuc di Valutazione, i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e procede o meno alla conferma del Direttore generale entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.

8. Il Direttore generale, nello svolgimento delle proprie funzioni, è coadiuvato dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per le Aziende sanitarie della Regione; il Direttore generale, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa attraverso l'acquisizione della certificazione comprovante detto possesso, nomina il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo; il contratto dei Direttori sanitario ed amministrativo è redatto secondo schemi-tipo approvati dalla Giunta regionale.

9. Il trattamento economico del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario è regolato dalle disposizioni previste dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto che, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, del D.lgs/vo 517/1999, le Aziende integrate ospedaliero-universitarie sono classificate nella fascia di presidi a più elevata complessità assistenziale.

10. Al Direttore generale si applicano, altresì, le norme relative alla decadenza previste dalla normativa vigente. Al Direttore generale si applica, in materia di incompatibilità, di cause ostative nonché in materia di decadenza, anche la disciplina prevista dalla normativa nazionale per i direttori delle Aziende sanitarie.

11. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs/vo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive integrazioni e modifiche (D. Lgs. vo 106/2009) il Direttore generale ha le funzioni stabilite dall'art. 2 comma 1 lettera b di detto Decreto. Per il personale ospedaliero e per quello universitario che svolge funzioni a qualsiasi titolo nell'ambito della struttura ospedaliera il Direttore generale assume le funzioni di datore di lavoro per quanto previsto dai predetti Decreti Legislativi n. 81/2008 e 106/2009.

Articolo 7 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale verifica la regolarità amministrativa e contabile dell'Azienda integrata ed, in particolare, esercita le funzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative.

2. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, designati uno dalla Regione, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, uno dall'Università; il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

3. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia ovvero tra i funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbiano già esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componenti dei collegi sindacali. Ai componenti del collegio sindacale si applicano le ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

4. Per quanto non previsto nel presente Protocollo d'Intesa, si applicano le norme dei collegi sindacali delle Aziende sanitarie della Regione.

(La seconda parte sul prossimo numero di Università Oggi)

COMUNICATO CIPUR DEL 13 MAGGIO 2011

Presidi e regioni affossano la medicina universitaria

Destano sbigottimento le indicazioni della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia contenute nello schema d'Intesa Regione-Università previsto all'art. 6, c.13, L. n. 240/10 (<http://www.cipur.it/cipurMedicina/Schema%20Intesa%20Regione%20Universita%E0%20L.240-10%20.pdf>).

Il ruolo dei docenti medici universitari risulta "appiattito" sui contenuti che caratterizzano il contratto del personale dipendente dal S.S.N.; per molti aspetti ne derivano tipologie di mansioni lesive dell'autonomia universitaria e dei diritti del personale docente e non docente della medicina universitaria: sempre maggiore la attribuzione di incarichi didattici al personale del S.S.N. e sempre più schiacciato il personale docente medico sull'attività assistenziale.

Le linee guida proposte, e dalle quali dipenderanno i futuri Atti di convenzione locali, pur facendo riferimento al Dlgs 517/99, inopinatamente

attribuiscono alla figura del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria poteri di attribuzione di ruoli di docenza universitaria al personale dipendente dal S.S.N.; lo stesso Direttore Generale diviene il datore di lavoro del docente seppure relativamente al debito orario assistenziale: lo spostamento dell'Asse decisionale sui ruoli della docenza verso la direzione dell'Azienda ospedaliera AUSL è evidente, mentre altrettanto evidente è la marginalizzazione dei dirigenti medici universitari. Non può che sorprendere il vedere il Direttore Generale, e non la facoltà, o il preside o il rettore, ad assegnare tali ruoli "didattici" o addirittura ruoli di professore "straordinario" (art. 23).

Ignorando la stessa Legge 240 vengono mantenute Facoltà e Presidi non solo con ruolo invariato ma del tutto con attribuzione di funzioni attualmente demandate al Rettore.

Inoltre non appare chiara la distinzione di funzioni tra Dipartimenti Universitari e Dipartimenti

ad Attività Integrata (Art. 11, c. 4-5):

- eccessiva la discrezionalità del Direttore Generale nella identificazione delle U.O. complesse (Art. 12, c. 3);

- l'Atto Aziendale individua il numero di docenti strutturabili (Art. 14); solo logiche assistenziali regolano la mobilità dei docenti e, del tutto, l'Atto fornirebbe le linee di indirizzo per i criteri di valutazione e verifica dei docenti e dei ricercatori Universitari.

Assente qualsiasi riferimento alla necessità di pervenire, per i medici universitari, al riconoscimento di diritti da sempre lesi nei rapporti con il S.S.N.:

- nulla circa le progressioni di carriera nei ruoli assistenziali;

- nulla di sostanziale circa i trattamenti aggiuntivi;

- peggiorativi i termini in cui vengono definiti alcuni parametri relativi al monte ore da devolvere all'attività assistenziale.

Lesiva dei diritti di associazionismo sindacale una sorta di "contrattualizzazione" forzata che i professori e i ricercatori universitari medici devono subire a seguito della non considerazione, all'art. 27, delle A.S. autonome della docenza cui sono iscritti.

In definitiva si è di fronte ad un documento che non tiene conto in alcun modo delle peculiari peculiarità delle funzioni dei professori di materie cliniche e del futuro all'interno del Sistema Universitario Nazionale della Medicina Universitaria stessa.

Preannunciamo una successiva e più dettagliata analisi del documento con adeguate proposte di variazione; la loro non attenta valutazione ed una inadeguata considerazione non potranno che condurre alla immediata mobilitazione dei medici universitari.

Prof. Vittorio Mangione

L. 240/10: UN ERRORE LA SOPPRESSIONE DEL COLLEGIO (NAZIONALE) DI DISCIPLINA ERRARE È UMANO, MA PERSEVERARE...

E' auspicabile che anche determinazioni recenti, forse frettolosamente ritenute utili ed appropriate, possano essere oggetto di opportuni ripensamenti o aggiustamenti

Sulla soppressione del Collegio Nazionale di disciplina per la docenza universitaria ci siamo già espressi e ribadiamo il nostro, non certo isolato, punto di vista. Mentre si è sulla via di creare collegi di disciplina nazionale per giudici e pubblici ministeri, pericolosa e sicuramente dannosa la soppressione del Collegio (Nazionale) di Disciplina che ci riguarda. Al suo posto omonimi organi locali da istituirsi in contemporanea agli Statuti.

Si tratta di un colossale errore che può ancora una volta farsi risalire al tipo assai particolare di frequentazioni e alla scarsa informazione sull'andamento dei procedimenti disciplinari che ha malauguratamente influenzato il relatore della legge 240/10 nel suo percorso al Senato; la motivazione starebbe in un presunto buonismo del passato Organo.

La realtà, più volte resa pubblica dal Collegio tramite il CUN e personalmente più volte esposta, è l'uso discriminante che i rettori hanno fatto (e che Dio ci aiuti per il futuro) della loro facoltà di deferimento al Collegio (è desolante e preoccupante il constatare quanti sono i casi, spesso di rilevanza penale, che pur giungendo agli onori della cronaca non sono mai pervenuti al Collegio, che non ha poteri d'iniziativa propri), la parzialità delle istruttorie, il loro svolgersi nel non rispetto delle norme, le innumerevoli perenzioni dovute in particolare al non rispetto dei tempi (spesso voluto?) che l'Organo è obbligato a sancire, nonostante l'evidente colpevolezza dell'inculpato.

Quanto ora è previsto toglie ogni garanzia di "terzialità", crea una pletera di pseudo-tribunali che non avendo un momento gerarchico di appello (che sarebbe potuto essere l'attuale Collegio), darà luogo ad un contenzioso amministrativo immane: proprio quello di cui il Sistema ha bisogno!

I pochi Collegi già costituiti cominciano a dar luogo a bizzarri comportamenti, anche in virtù della scarsa esperienza dei membri nominati e degli uffici legali delle università; anzi, a tale proposito sorge quantomeno un dubbio: come potranno concludersi le azioni disciplinari visto che le deliberazioni delle sanzioni si rifanno ai Consigli di Amministrazione che è da presumersi siano quelli che hanno composizione ed poteri previsti dalla nuova norma?

Il CIPUR dovrà continuare a porre la questione, continuando a operare quantomeno per la creazione di un Organo nazionale di appello.

Nel frattempo, a sanare una "vacatio" intollerabile e dannosa, al limite della "omissione d'atti d'ufficio", per evitare di fare andare in perenzione tutti i casi disciplinari che sono nel frattempo sorti in tutte le università che non hanno ancora provveduto a dotarsi di un proprio Collegio, il CUN ha provveduto, su indicazione ministeriale, a ricostituire il Collegio Nazionale di Disciplina.

Sollecitiamo il Ministro a porsi il problema della variazione della norma o quanto meno della istituzione di un Organo nazionale d'appello, ad esempio mantenendo in essere il Collegio in via di ricostituzione a seguito di un adeguato intervento legislativo.

Vittorio Mangione

A CHE PUNTO È IL DECRETO SULLE ABILITAZIONI

Una prima versione dello "Schema di regolamento relativo alla disciplina delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari" è stato inviato in data 1 febbraio 2011 al Consiglio di Stato (NUMERO AFFARE 00670/2011).

In data 25 febbraio 2011 in una prima pronuncia il Consiglio di Stato ha elencato una serie di osservazioni inviate al MIUR.

In data 7 aprile 2011 una seconda versione del provvedimento con nota integrativa ad hoc è stata inviata dal MIUR ed è pervenuta al Consiglio di Stato l'8 aprile 2011.

In data 31/05/2011, con nota Numero 02191/2011, il Consiglio di Stato inviava al MIUR una seconda pronuncia che nel prendere atto di vari adeguamenti del primo testo del provvedimento, elencava ancora un certo numero di osservazioni (fra le quali le perplessità per l'obbligo di presen-

tare i titoli per via telematica).

Non riteniamo di entrare nel merito delle varie osservazioni né di fornire il testo dell'ultima bozza, tenuto conto del fatto che nel momento in cui il testo di questo foglio sarà consultabile con molta probabilità sarà già stato emanato o sarà in via di emanazione il Decreto legislativo nella sua forma finale.

Interessa qui constatare che la decretazione sulle abilitazioni è in dirittura d'arrivo, ivi compresi i decreti relativi al SD concorsuali, le indicazioni CUN sui criteri di formazione delle Commissioni e sulle soglie minime per le abilitazioni per le due fasce, differenziate per Aree. In particolare in data 20 giugno 2011, il Decreto legislativo sulle abilitazioni è stato inviato alle Commissioni per il suo esame.

Se i tempi saranno rispettati, è da ritenersi che le Commissioni delle liste abilitative per gli SSD concorsuali saranno individuate entro l'autunno del c.a..

Vittorio Mangione



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 896
Spedito il 9/6/2011

All'On.le MINISTRO

S E D E

OGGETTO: Mozione sulla retribuzione della didattica dei ricercatori.

Adunanza dell' 8/6/2011

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto l'art.6, comma 4 della L.240/10 secondo il quale ciascuna università determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli e corsi curriculari;

Vista la mozione CUN del 15 settembre 2010 sull'attività didattica dei ricercatori;

Considerata

- L'opportunità di evitare, pur nel rispetto dell'autonomia, un'eccessiva diversità nei criteri e nelle modalità utilizzabili dagli Atenei nella definizione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo, cosa che potrebbe determinare una notevole sperequazione tra le diverse sedi universitarie;

Ribadisce

- L'obbligatorietà della determinazione della retribuzione aggiuntiva per moduli e corsi curriculari affidati con il loro consenso, ai ricercatori di ruolo, come previsto dall'art.6, comma 4, L. 240/10;
- La necessità che tale retribuzione aggiuntiva rispetti il principio della "proporzionalità a quantità e qualità del lavoro prestato" (art.36 della Costituzione italiana) e che quindi essa non possa essere meramente simbolica;

Evidenzia

- Che lo svolgimento di moduli o corsi curriculari non possa rientrare tra i compiti didattici integrativi (art.6, comma 1, 2, 4, 7 e 14, L. 240/10);
- Che la didattica integrativa svolta dal ricercatore debba essere in ogni caso opportunamente certificata (art.6, comma 3 e 7, L. 240/10);

Chiede di conseguenza

- Che il MIUR si adoperi per una corretta applicazione dell'art.6, comma 4, L. 240/10, anche individuando un importo minimo della retribuzione della didattica aggiuntiva.
- Che il MIUR eserciti il suo potere di vigilanza sui regolamenti di Ateneo in materia.

IL SEGRETARIO
(firmato ZILLI)

IL VICE-PRESIDENTE
(firmato SIVIERO)

RUBRICA CONTENZIOSO

a cura di Vittorio Mangione



Riaffermiamo quanto ormai riteniamo dichiarazione d'intenti che ci deve caratterizzare: noi non amiamo il contenzioso; di contenzioso non dovrebbe essercene bisogno; se le norme fossero applicate e non stravolte e se i riferimenti etici interni al Sistema fossero la sua prima risorsa, il contenzioso sarebbe veramente ridotto a casi sporadici.

Lo sconcerto nasce dal constatare, invece, che l'unica via individuata da molti nostri Rettori per sanare situazioni spesso favorite dal loro cattivo governo consiste nell'interpretare le norme in termini cavillosi, stravolgendole e mettendo in atto palesi illegittimità, per giungere a rottamare non automezzi o lavastoviglie, ma persone, studiosi che hanno dedicato la loro vita all'università; e

indipendentemente dalla professionalità e dalla utilità che il Sistema trae dalle medesime. Ciò, fra l'altro, in evidente controtendenza con gli auspici e gli intendimenti di aumentare le età di pensionamento in generale.

Non solo, ma per potere realizzare tale strategia, non esitano ad utilizzare con ormai intollerabile demagogia i media, accondiscendenti e ben poco informati sulle reali situazioni del Sistema, confidando nel clima di caccia alle streghe che la loro azione crea e nella quale il singolo viene psicologicamente ingiustificatamente a trovarsi, nella macchinosità dei ricorsi, nella inerzia del singolo posto innanzi a spese consistenti per potere fare valere i propri diritti, nella

disinformazione. Complici di tutto ciò sono pure gli Esecutivi ed il Parlamento che spesso su "ordinazione" legifera in modo ambiguo quasi a volere esplicitamente incrementare la mole di contenzioso che caratterizza i nostri rapporti con Stato ed istituzioni.

In particolare, in quale Paese una lunga attività viene indiscriminatamente premiata con il dilleggio, la espulsione anticipata, una tormentata ed immeritata fine delle proprie attività? È una civiltà, la nostra, nella quale questa generazione va tramandando alla propria discendenza ben miserevoli costumi.

Occorre allora difenderci, ed il CIPUR, per quanto può ad esso competere, fa da doveroso veicolo alle iniziative possibili.

•Scorretta applicazione della L. 230/05-RICORSI RELATIVI (RICORSI C/2009, C/2010, C/20211)

Continua, nonostante le numerose sentenze che li vedono perdenti, l'azione vessatoria di molti Rettori che fissano la età di pensionamento dei professori associati che optano per il regime di cui alla L. 230/05 al loro 68.mo anno di età e non, come previsto dalla norma, al 70.mo.

La interpretazione cui si fa riferimento discende da una "nota" dell'ottobre 2008, relativa ad un caso singolo avente per oggetto una chiamata diretta seguita, alcuni mesi dopo da un parere ... dell'Avvocatura di Stato anch'esso basato su interventi ministeriali effettuati su alcune università oltre che su tre commi dell'art. 5 del D.L. 7 aprile 2004 n. 97 che non si capisce proprio cosa possano avere a che fare con l'entrata in vigore della L. 230/05 (a tale proposito invito a leggere l'illuminante disamina del nostro Vice Presidente Vicario prof. Paolo Manzini nel n. 61 di UNIVERSITÀ OGGI). La prima non è, quindi, nemmeno una circolare e non riveste, pertanto, neppure il (limitato) valore caratteristico a questo tipo di provvedimento. Si tratta di una risposta ministeriale costituita da circa nove righe dedicate al sunto del quesito su cui si intende disertare e da sette righe e mezzo di "parere"; la seconda, chiaramente di parte e priva di valore dal punto di vista giudiziario, a nostro avviso si basa sul nulla oltre che pervenire a indicazioni sconcertanti.

Ben sette sono ormai le sentenze TAR (Campania, Lazio, Lombardia) e tre le Ordinanze del Consiglio di Stato che, confermando la correttezza della posizione del CIPUR, hanno sancito la vittoria dei ricorrenti.

Numerosi altri sono i ricorsi patrocinati dal CIPUR che stanno soffrendo delle lentezze di numerosi TAR, tenuto in particolare conto del fatto che risulta ora impossibile promuovere ricorsi che interessino in

simultanea molte sedi diverse ed "afferenti" a TAR distinti (recenti norme hanno fatto divenire inderogabile la competenza territoriale).

Avvertiamo che una conseguenza dell'art. 25 della legge n. 240/10 è che i rettori che non riconoscevano per gli associati optanti per la L. 230/05 il 70.mo anno di età per il pensionamento, bensì il 68.o con la possibilità di chiedere successivamente (si fa per dire) il +2, ora, bontà loro, comunicano che il termine introdotto risulta tassativo!

Siamo di fronte alle solite determinazioni prive di fondamento giuridico ma che, se messe in atto, devono essere impugnate se si vogliono vedere riconosciuti i propri diritti (ovviamente tali ulteriori precisazioni nulla aggiungono a precedenti D.R. che in ogni caso riducevano al 68.mo anno l'età di pensionamento per chi aveva già optato per la L. n. 230/05).

Continua a destare sorpresa la scarsa informazione di molti colleghi a proposito della questione su cui ci stiamo intrattenendo. Per tale motivo pubblichiamo, di fatto, alcune delle considerazioni già comunicatevi, precisando però che non risulta certo possibile procedere a ricorsi con aderenti che alla "spicciolata" manifestino tale volontà. Per ogni sede universitaria, se del caso e a tempi ricorrenti, potranno proporsi iniziative che saranno attuate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti che verrà di volta in volta indicato.

Ripubblichiamo per informazione

• RICORSO D/2009 - L. 133/08 (Legge "Brunetta"): Attuazione della norma che prevede la discrezionalità delle amministrazioni nella concessione del trattenimento in servizio per due anni ag-

giuntivi. QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEI COMMI 9 E 10 DELL'ART. 72.

La legge n. 240/10 influenza anche il contenzioso messo in atto dal CIPUR. Tutti i ricorsi ai TAR di cui al n. 62 di UNIVERSITÀ OGGI, compreso l'appello al Consiglio di Stato, relativi alle questioni di incostituzionalità a quanto disposto dalla legge Brunetta, rischiano di condurre, anche se per ipotesi vincenti, ad un nulla di fatto per un analogo meccanismo di annullamento retroattivo presente anche in questa legge. Come è noto, infatti, la L. 240/10 all'art. 25 stabilisce che "1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti."

Anche per chi non opta per la 230/05 (che già aveva eliminato il +2), il +2 esce dalla discrezionalità dei Rettori e non spetta più. Curiosamente, però, anche in tale articolo si prevede l'annullamento dei prolungamenti concessi in precedenza e non in utilizzazione; dubbia la costituzionalità di tale dettato. Non è certo, però, da ritenersi utile intervenire con un ulteriore contenzioso in materia (e che dovrebbe essere rivolto a provare la incostituzionalità di parte dell'art. 25, tenuto conto che per prime le "vittime" sembrano relativamente poco interessate a salvaguardare i propri diritti oltre ad avere tempi assai ristretti davanti). Attendiamo, in ogni caso, l'esito della richiesta fatta ai TAR.

L'appello al Consiglio di Stato per i colleghi che non si potevano fare rientrare, per motivi numerici, in nessuno dei ricorsi ai TAR sostitutivi del ricorso originale, ha avuto esito negativo avendo il C. di S. ritenute fondate le motivazioni formali di rigetto

fatte proprie dal TAR Lazio. Le spese conseguenti saranno, come da accordi, sostenute dal CIPUR.

L'enorme mole di richieste di chiarimenti e di pareri evasa in questi anni, con il conseguente inimmaginabile impegno del sottoscritto e della segreteria, in mancanza di un ragionevole riscontro in spontanee iscrizioni, mi ha indotto a riservare tali servizi, ricorsi compresi, ai soli iscritti (ed, ovviamente, a chi si iscrive ad hoc), così come, fra l'altro, recenti determinazioni impongono.

SUI RICORSI RELATIVI AL BLOCCO DEGLI SCATTI

Il CIPUR ribadisce la non disponibilità a farsi direttamente promotore della messe di ricorsi, messi in cantiere in svariate sedi presso svariatissimi studi legali, che tendono ad ottenere una sentenza della Consulta che sancisca la incostituzionalità della normativa che ha introdotto tali scatti per la docenza universitaria.

Gli scatti intervengono sempre in modo automatico (e non a seguito di una contrattazione o di domande ad hoc); altro conto è che per la loro effettiva fruizione la norma impone che le varie università attuino alcune verifiche di merito sulla attività scientifica (dovuta) dai docenti.

Il CIPUR contesta, invece, la non omogeneità per il pubblico impiego non contrattualizzato delle modalità di ripresa della retribuzione e dei livelli di progressione al termine del blocco. Su tale questione, se si risconterà una fattibilità che implichi probabilità di riuscita ragionevoli, il CIPUR si farà promotore di un opportuno contenzioso.

ETÀ DI PENSIONAMENTO

L'ultima trovata dei rettori riguarda anche gli ordinari!!!

La persecuzione dei rettori si sposta anche sugli ordinari post 2005?

Era già successo a Bologna (ed il TAR aveva fatto subito giustizia, per fortuna). Ora sta capitando ad un collega di Roma. Facile prevedere che il tutto si diffonda a macchia d'olio sempre giocando sulla scarsa reattività dei colleghi.

Di cosa si tratta? Se hai preso servizio come professore (anche a seguito di un cambiamento di fascia) in un periodo successivo al novembre 2005, gli stessi rettori specializzati in sottrazioni d'anni di servizio per gli optandi per la L. 230/05, sembra si siano trasformati in sostenitori della norma citata arrivando a farla valere per chiunque sia stato assunto, appunto, dopo la sua promulgazione SPECIE SE ORDINARIO (per gli associati non conviene loro poiché se nulla fanno li mandano in pensione a 65 anni!). Ovviamente il riconosciuto valore della norma è accompagnato dalla usuale sconvolgente interpretazione a tutti nota: ti tolgo i due anni che ora la L. n. 240/10 ha formalmente reso non più considerabili per la docenza universitaria: quindi anche tu, caro ordinario, divenuto tale dopo il 2005, vai in pensione al 68.mo anno!!

Si continua a non volere dare atto, nonostante le sentenze dei TAR, che la legge Moratti (che aveva, guarda caso, già eliminato per chi sarebbe ricaduto nel suo regime il +2!) ha fatto riferimento al + 2 al solo scopo di evitare che dei furbetti oltre a ritenere loro diritto giungere fino al 70.mo anno di servizio, ritenessero di potere aggiungere altri due anni: quindi, dopo i 70 non +2; non 70-2 = 68!!

Anche ai colleghi ordinari comunichiamo che la interpretazione più sopra citata non regge. Se si continuerà su questa via, il CIPUR non mancherà di patrocinare adeguati ed opportuni ricorsi dall'esito praticamente certo.

Vittorio Mangione

SUL 68.mo ANNO SI ESPRIME ANCHE IL COSAU

Al Presidente della CRUI
Prof. Enrico Decleva
e p.c.
ai Rettori degli atenei italiani

Roma, Aprile 2011

Oggetto: età di pensionamento dei professori associati

Rettore Magnifico,

come Ella ben sa molti professori associati hanno esercitato l'opzione per il regime previsto dalla Legge Moratti (L.230/2005). A seguito di una interpretazione avanzata dal MIUR, molti Rettori hanno comunicato a questi professori che sarebbero stati messi in quiescenza a partire dal 68° anno di età, interpretando il comma 17 dell'art. 1 della legge in questione, che fissa il pensionamento a 70 anni per tutti i professori "ivi compreso il biennio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 Dicembre 1992 n. 503", nel senso che la mancata concessione del suddetto biennio comporterebbe l'automatica anticipazione di due anni dell'età del pensionamento.

Tale interpretazione non è condivisa da queste associazioni, che sostengono invece che il comma 17 sopra citato vada interpretato semplicemente nel senso di escludere la possibilità di un prolungamento del servizio sino a 72 anni, e cioè che i professori, una volta raggiunto il 70° anno, non possono chiedere il prolungamento ulteriore del biennio in questione.

Nel frattempo, a seguito di diversi ricorsi di colleghi, la giurisprudenza amministrativa si va chiaramente orientando nel senso sopra indicato cioè verso l'interpretazione favorevole al pensionamento dei suddetti professori al compimento del 70° anno di età. Si sono infatti chiaramente espresse in tal senso diverse sentenze di TAR (Sentenze n. 33196/2010 e 35018/2010 del TAR Lazio, 17/2010 e 18/2010 del TAR Campania, 5295/2009 e 46/2010 del TAR Lombardia) e diverse ordinanze del Consiglio di Stato (Ordinanze Cds n. 2000, 2001 e 2002 del 2010). A nostra conoscenza nessun organo della Giustizia Amministrativa ha sinora condiviso l'interpretazione riduttiva proposta dal MIUR.

Siamo pertanto a chiederLe di invitare i Rettori aderenti alla CRUI a verificare attentamente il comportamento delle rispettive amministrazioni alla luce delle suddette pronunce e di assumere le opportune determinazioni al riguardo. Per parte nostra La informiamo che in caso di persistente diniego dei Rettori al riconoscimento del diritto dei professori associati a restare in servizio fino al 70° anno appoggeremo ulteriori ricorsi dei colleghi con la conseguenza che i vari atenei, a causa dei precedenti giurisprudenziali sopra citati, oltre a perdere le relative cause si troverebbero probabilmente a dover pagare anche le relative spese giudiziarie.

Confidando nella sua condivisione del pensiero sopra esposto Le porgiamo i nostri distinti saluti.

Il Coordinatore del COSAU

(Prof. Franco Indiveri)

Coordinamento Organizzazioni e Sindacati Autonomi dell'Università

In rappresentanza di ADU, CIPUR, CNRU, CNU, CSA della CISAL-Università



Al maltrattamento degli associati si aggiunge ora quello degli ordinari

Come si fa rilevare nel trafiletto ad hoc, ora anche gli ordinari che hanno preso servizio dopo il 2005, sono vessati in virtù delle stravolgenti interpretazioni che i molti rettori danno alla L. 230/05 a proposito dell'età di pensionamento, alla luce delle questioni di tutt'altra natura legate al +2 di cui alla Legge Brunetta prima ed alla L. 240/10 ora. Le interpretazioni bizantine dei rettori continuano, nonostante il fioccare di sentenze TAR che ridicolizzano tali interpretazioni (pensionamento al 68.mo anno, per intenderci). Comprensibile lo sbigottimento per l'acredine che traspare dai provvedimenti che taluni rettori cercano di mettere in atto nei riguardi dei professori.

Invitiamo i colleghi a reagire ricorrendo ai TAR e non accettando supinamente i deliri rettorali. Per gli iscritti il CIPUR è a disposizione. Una università che rende indiscriminatamente amara, deludente e mortificante la conclusione del periodo di lavoro dei propri studiosi malauguratamente inserisce, fra i "valori" del paese che la esprime, l'inciviltà del non rispetto della persona e del suo lavoro oltre che l'incostanza dell'appartenere e dell'operare in una comunità operosa che, travalicando confini politici e geografici, si è costruita nel tempo avendo come unico obiettivo la conoscenza.

PRESIDENZA E SEGRETERIA NAZIONALE CIPUR

06127 PERUGIA Via Tilli, 58 - Tel. 075/5008753 - 075/5008750 Fax 075/5008851

E-mail: cipur@tin.it Sito internet: www.cipur.it

SEDI, PRESIDENTI DI SEDE E REFERENTI CIPUR

ANCONA Pres. Vincenzo Suraci
Tel. 071/5964427 Fax 071/883911
vsuraci@hotmail.com
Vice Pres. Maria Montroni

BARI Statale Pres. Domenico Schiavone
Tel. 080/5442580 cipur-bari@uniba.it

BARI Politecnico Pres. Aldo Redaelli
Tel. 080/5963670 Fax 080/5963612
redaelli@pascal.dm.uniba.it

BERGAMO Pres. Erasmo Recami
Tel. 035/2052313 Fax 035/562779
erasmo.recami@unibg.it

BOLOGNA Pres. Enzo Farabegoli
Tel. 051/2094565
fara@geom.in.unibo.it

CAGLIARI Pres. Giampaolo Farina
Tel. 070/663408 Fax 070/663244
gpfarina@unica.it

CAMERINO Pres. Ivano Santarelli
ivanofranco.santarelli@unicam.it
Vice Pres. Fiorenzo Mignini

CASSINO (FR)
Pres. Franco Tamassia
Tel. 0776/2993774
Fax 0776/311839
f.tamassia@eco.unicas.it

CATANIA Pres. Giuseppe Burrafato
Tel. 095/7195211 Fax 095/3785231
giuseppe.burrafato@ct.imfn.it
Vice Pres. Augusto Scalia

CATANZARO
Pres. Antonietta R. Marchese
Tel. 0961/3647123
marchese@unicz.it
Vice Pres. Alberto Scerbo

CHIETI - PESCARA
Pres. Giuseppe De Matteis
Tel. 085/4537798
Fax 085/4537794
gdematteis@unich.it

COSENZA
Pres. Ottavio Cavalcanti
Tel. 0984/492870
o.cavalcanti@unical.it

FERRARA Pres. Guido Casaroli
Tel. 0532/455618 Fax 0532/200188
cld@unife.it
Vice Pres. Giovanna Cavallaro

FIRENZE Pres. Aurelio Vittoria
Tel. 0577/585617 vittoria@unisi.it
Vice Pres. Persio Dello Sbarba

GENOVA Pres. Alberico Benedicenti
Tel. 010/3537436
alberico.benedicenti@unige.it
Vice Pres. Luigi Carobene

L'AQUILA Pres. Fernando Mazza
Tel. 0862/434203 Fax 0862/433753
mazza@univaq.it

LECCE Pres. Domenico Lenzi
Tel. 0832/297429-431 Fax 0832/320541
lenzi@ultra5.unile.it
Vice Pres. Lorenzo Barone

MESSINA Pres. Francesco Pizzimenti
Tel. 090/6766445 Fax 090/6766438
fpizzimenti@pharma.unime.it
Vice Pres. Giuseppe Falzea

MILANO Politecnico
Pres. Leonardo Bosi
Tel. 02/23996124 Fax 02/23996126
leonardo.bosi@fisi.polimi.it
Vice Pres. Aldo Coghe

MILANO Statale
Pres. Mario Falchi
Tel. 02/50316943 Fax 02/50316952
mario.falchi@unimi.it

MODENA E REGGIO EMILIA
Pres. Roberto Andreoli
Tel. 059/2055092 Fax 059/373543
andreoli@unimo.it
Vice Pres. Carla Fiori

NAPOLI Parthenope
Pres. Giulia Scherillo
Tel. 081/5475127 Fax 081/5521608
giulia.scherillo@uninav.it

NAPOLI Federico II
Pres. Alberto Incoronato
Tel. 081/2538136 Fax 081/5525611
incorona@unina.it

NAPOLI II Ateneo
Pres. Antonio Romano
Tel. 081/5666776 Fax 081/5666775
antonio.romano@unina2.it
Vice Pres. Luigi D'Angelo

PADOVA Pres. Paolo Manzini
Tel. 049/8275323 Fax 049/8275366
paolo.manzini@unipd.it
Vice Pres. Francesco Sarti

PALERMO Pres. Giuseppe Ingrassia
Tel. 091/6626241 Fax 091/6626241
ingra@unipa.it
Vice Pres. Antonio Scaglione

PARMA
Pres. Vittorio Mangione
Tel. 0521/906936
vittorio.mangione@unipr.it
Vice Pres. Mario Amore

PAVIA Pres. Daniele Scevola
Tel. 0382/502672 Fax 0382/423320
daniele.scevola@unipv.it

PERUGIA Pres. Carlo Pellegrino
Tel. 075/5854948
palatino@unipg.it
Vice Pres. Antonio Cavaliere

PISA
Pres. Ottorino Bruno
Tel. 050/2217335
ottorino.bruno@dsea.unipi.it

REGGIO CALABRIA
Pres. Enrico Costa
Tel. 0965/809535 - Fax 0965/809537
ecosta@unirc.it

ROMA Cattolica del Sacro Cuore
Pres. Carlo Corradini
Tel. 06/30154439 Fax 06/3051194
carlo.corradini@rm.unicatt.it

ROMA La Sapienza
Pres. Marcello Scalzo
Tel. 06/49913669 Fax 06/49913888
marcello.scalzo@uniroma1.it
Vice Pres. Giovanna Delogu

ROMA III
Pres. Vittorio Ferraro
Tel. 06/54577370
ferraro@sma.uniroma3.it

ROMA TOR VERGATA
Presidenza in fase elettiva

SALERNO
Pres. Giovanni Matarazzo
Tel. 089/964286 Fax 089/964191
matarazzo@diima.unisa.it

SASSARI
Pres. Giovanni Gavino Pinna
Tel. 079/228274 pinnagg@uniss.it

SIENA
Pres. Aurelio Vittoria
Tel. 0577/585617
vittoria@unisi.it
Vice Pres. Walter Livi

TORINO Politecnico e Statale
Presidenza in fase elettiva

TRIESTE
Pres. Pietro Baxa
Tel. 040/5582642 Fax 040/6763256
baxa@univ.trieste.it
Vice Pres. Euro Ponte

UDINE
Pres. Pier Carlo Craighero
Tel. 0432.558268
Fax 0432/558052
piercarlo.craighero@dic.uniud.it

URBINO
Presidenza in fase elettiva

VENEZIA
Presidenza in fase elettiva

VITERBO Pres. Franco Carlo Ricci
Tel. 0761/357664
Fax 0761/357662
francocarlo.ricci@unitus.it

COORDINATORE RICERCATORI
Prof. Francesco Sarti
Tel. 049/8212266
Fax 049/8754179
francesco.sarti@unipd.it

COORDINATORE ASSISTENTI ORDINARI
Prof.ssa Maria Elisabetta Oliveri
Tel. 095/7382807 - Fax 095/333231
meolive@dmfci.unict.it

STRUTTURA DEL CIPUR

Presidente Nazionale:
Vittorio Mangione

Vice Presidenti:
Paolo Manzini (vicario)
Giuseppe Ingrassia

Giunta Nazionale:
Leonardo Bosi, Vittorio Ferraro, Rosa Daniela Grembiale, Alberto Incoronato, Giuseppe Ingrassia, Vittorio Mangione, Paolo Manzini, Carlo Pellegrino, Pasquale Santè, Marcello Scalzo, Aurelio Vittoria

Tesoriere:
Leonardo Bosi

Sindaci revisori dei conti:
Antonio Cavaliere
Ivano Santarelli
Giuseppe Burrafato (supplente)
Vincenzo Suraci (supplente)

Segreteria CIPUR:
Cristina Baldoni
Marta Rosalen

SEZIONI NAZIONALI E DELEGATI

Sezione Nazionale di Medicina:

Aurelio Vittoria

Sezione Nazionale per i contatti

con le forze politiche ed il Parlamento:

Marcello Scalzo

Sezione Nazionale per i contatti

con le forze sindacali:

Vittorio Ferraro

Sezione Nazionale dell'informazione scritta

Carlo Pellegrino

Sezione nazionale per i contatti con le sedi:

Rosa Daniela Grembiale

Delegato Nazionale al Contenzioso:

Vittorio Mangione

Delegato Nazionale problemi

dei Policlinici Universitari

Pasquale Santè

RAPPRESENTANTI AL CUN

Area 01 - Matematica:

Vittorio Mangione - Università di Parma

Area 06 - Medicina e Chirurgia:

Mario Amore - Università di Parma

NORME REDAZIONALI

La partecipazione dei lettori è ritenuta indispensabile per la vivacità e la completezza del dibattito e la circolazione delle idee; pertanto la collaborazione è aperta a tutti gli iscritti e, in casi particolari, anche ai non iscritti. I contributi, tranne rarissime eccezioni, non possono mai superare la dimensione di 60 righe costituite da 65 battute ciascuna, compresi gli spazi. Gli articoli in formato testo devono essere mandati, preferibilmente in attachment, in formato "Microsoft Word" o RTF; le immagini dovranno avere un formato PC nei seguenti tipi: BMP, TIF, JPG, GIF (oppure stampate su carta fotografica). Il suddetto materiale deve essere inviato entro giorno 10 di ogni mese tramite posta elettronica all'indirizzo: redazione@cipur.it - CIPUR Via Tilli, 58 - 06127 - Perugia
Gli articoli esprimono il parere dei loro Autori i quali conservano ogni responsabilità anche in ordine a ragioni di priorità intellettuale e delle opinioni espresse che, in ogni caso, non impegnano l'Associazione. Gli elaborati, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. E' consentita la riproduzione parziale o totale di articoli o notizie, purchè venga citata la fonte.

Questo numero di Università Oggi
è stato spedito in abbonamento postale
il giorno 30 giugno 2011

UNIVERSITÀ OGGI

Direttore Responsabile: Prof. Vittorio Mangione
Università di Parma

Vice Direttore Responsabile: Dott. Daniela Mangione

Direttore Editoriale: Prof. Carlo Pellegrino

Università di Perugia

Registrato

presso il Tribunale di Perugia

con numero 25/96 in data 25 luglio 1996

Direttore Responsabile, Direttore Editoriale,

Redazione

CIPUR

Via Tilli, 58 - 06127 PERUGIA

Tel. 075/5008753 - 075/5008750

Fax. 075/5008851

Impaginazione Grafica

Grafo s.r.l. - (PG)

Tipografia

Litostampa - Perugia

Giornale non in vendita, viene inviato in omaggio: agli iscritti dell'Associazione, ai Rettori e ai Direttori Amministrativi di tutti gli atenei italiani, ai componenti del CUN, ai Deputati, ai Senatori, ai Ministri della Repubblica, ai responsabili nazionali degli Uffici Scuola dei Partiti, ai responsabili per la Cultura e l'Università dei maggiori quotidiani e magazines del Paese.
E-mail: redazione@cipur.it

Caro Collega,
la nostra capacità di intervenire a favore dell'Università risiede, oltre che nelle nostre idee chiare e nella nostra capacità organizzativa, anche nel nostro potenziale rappresentativo, in parole povere nel "quanti siamo". Aiutaci ad aiutarti, iscriviti a fai iscrivere i Colleghi al Cipur. Puoi ritagliare o fotocopiare la scheda qui sotto, compilarla ed inviarla alla Segreteria nazionale, via fax (0755008851), per posta (Cipur Via Tilli n. 58 06127 Perugia) o via e-mail a cipur@tin.it. Contiamo sul Tuo aiuto.

Scheda di adesione



Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo
Segreteria Nazionale Via Tilli n. 58 06127 Perugia - Tel. 0755008750-53 Fax 0755008851 - e-mail: cipur@tin.it - www.cipur.it

Il/La Sottoscritto/a..... Qualifica..... autorizza
retribuito dall'Ateneo di.....
l'Amministrazione ad effettuare la trattenuta mensile prevista da Statuto e Regolamento attualmente pari a euro 7,50 (sette/50) sul proprio trattamento economico a favore del CIPUR, Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo. Tale quota dovrà essere versata dall'Amministrazione dell'Ateneo, tramite bonifico bancario senza rilascio di quietanza, sul conto corrente n. 3991355 di Unicredit S.p.A intestato a CIPUR, Cod. IBAN IT54R0200803031000003991355.
L' Atto Costitutivo e lo Statuto del CIPUR sono stati registrati presso l'Ufficio del Registro di Perugia in data 18.12.1989, con il n. 5906. Lo Statuto è stato modificato e registrato presso l'Ufficio del Registro di Perugia in data 9.9.1999, con il n. 8794, in data 24.09.2002 con il numero 8337 e presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Perugia in data 11.10.2007 con il n. 11969, in data 27.02.09 con il n. 2638, in data 11.12.09 con il n. 15431 e in data 23.02.11 con il n. 2590.

Data Firma per esteso *.....

INDIRIZZO PRESSO L'ATENEO:

IST./DIP.....VIA.....N.....CAP.....

CITTA' TEL FAX E-MAIL

INDIRIZZO PRIVATO (facoltativo)

VIA.....N.....CAP.....CITTA'.....

Io sottoscritto/a, essendo a conoscenza delle informazioni di cui agli Articoli 13 e 23 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Testo Unico sulla Privacy), acconsento al trattamento da parte del CIPUR, ai soli fini istituzionali di cui allo Statuto ed al Regolamento, dei miei dati personali, più sopra forniti. Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che in ogni momento posso ottenere il ritiro del mio nominativo dagli indirizzi utilizzati dal CIPUR, con richiesta scritta indirizzata al: Responsabile del trattamento e custodia dei dati c/o Segreteria Nazionale CIPUR, Via Tilli 58 06127 PERUGIA. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza del fatto che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 4 del decreto citato, vale a dire i dati "personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Data Firma per esteso *.....

* Nota Bene : Occorrono DUE firme perché la scheda sia valida ed utilizzabile dal CIPUR

La scheda va compilata in tutte le sue parti, ed inviata alla Segreteria Nazionale CIPUR tramite fax al numero 075.5008851, o per posta a CIPUR Via Tilli n. 58 Perugia 06127, o via e-mail a cipur@tin.it avendo cura di conservarne una copia. Provvederà direttamente la Segreteria CIPUR a darne comunicazione all'Amministrazione dell'Ateneo.